




LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Numero Speciale
STORIA DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TORINO





*_ Simbolo del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Torino
"L'ANNUNCIAZIONE"*

DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Simona GRABBI

**HANNO COLLABORATO
AL PRESENTE NUMERO:**

Avv. Paolo Berti
Avv. Davide Richetta
Avv. Matilde Chiadò
Prof. Francesco Aimerito
Prof.ssa Caterina Bonzo
Prof. Michele Rosboch

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN
www.sgi.to.it
Torino - Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara



LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

NUMERO SPECIALE

3. INTRODUZIONE
di Simona Grabbi, Matilde Chiadò, Davide Richetta
4. Avvocati e Procuratori a Torino e in Piemonte dal tardo Medioevo
sino alla Legge Professionale Forense del 1874
di Francesco Aimerito - Università del Piemonte orientale
13. L'Istituzione dell'Ordine degli Avvocati
di Caterina Bonzo - Università di Torino
22. Avvocati, istituzioni e società civile nel corso del XX Secolo
di Michele Rosboch - Università di Torino
28. IL PERIODO FASCISTA
31. DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI '60 E '70
34. GLI ANNI DEL TERRORISMO, GLI ANNI DI PIOMBO
41. LE GRANDI BATTAGLIE CIVILI
41. LE DONNE NELL'AVVOCATURA TORINESE
45. IL RAPPORTO DI COLLEGANZA
47. IL RAPPORTO CON LA MAGISTRATURA
47. GLI ANEDDOTI
49. IL FUTURO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

INTRODUZIONE

di Simona Grabbi, Matilde Chiadò, Davide Richetta

Questo lavoro è per Voi, cari Colleghi e care Colleghe che oggi state per prestare il giuramento di fedeltà alla professione forense e alla Giustizia e Vi apprestate ad entrare nel vivo dell'agone giudiziario. Il ruolo che andreTe a ricoprire è gravido di responsabilità che a volte Vi sembreranno troppo pesanti da poter essere sopportate da soli. E allora non resta che farsi aiutare.

Farsi aiutare da tutti coloro che hanno reso questa professione quello che è, da tutti coloro che, prima di Voi, hanno reso la difesa dei diritti un pilastro fondamentale di ogni società che voglia definirsi civile.

La difesa non è mai resa in favore soltanto del singolo ma essa è sempre anche il diritto di tutti ad essere difesi, ad essere protetti dagli attacchi privatistici ovvero dagli abusi e dagli errori eventualmente commessi dalle istituzioni, e quando questi non vi sono stati, si difende il diritto ad una sentenza equa, lontana dalla vendetta.

Attraverso la figura dell'Avvocato lo Stato tutela sé stesso garantendosi che ciò che esce dal processo sia quanto più umanamente vicino possibile alla Giustizia.

Senza un avvocato non solo un processo non si può fare: senza un avvocato un processo non esiste.

Ma ciò è frutto della storia di uomini che hanno abbracciato la professione prima di noi.

Sapere da dove l'Avvocatura viene e con quanto tempo, quanta fatica e quanto sacrificio è stato creato il diritto a difendere, Vi darà la forza per continuare nell'opera.

Questa è la ragione che ci ha spinto a coinvolgere l'Università per le ricerche e gli approfondimenti storici.

Siamo perciò molto grati ai professori Michele Rosboch, Caterina Bonzo e Francesco Aimerito per l'accurato lavoro di ricostruzione storica del Nostro passato.

Per i tempi più recenti abbiamo pensato di rivolgerci ad alcuni decani del nostro Foro, con cui abbiamo passato ore piacevoli, che ci hanno posto di fronte alla storia vivente dell'Avvocatura torinese.

Ringraziamo perciò gli avv. Bruno Segre, Marcello Tardy, Antonio Rossomando, Gian Paolo Zancan, Antonio Foti e Mauro Ronco per averci aperto i loro ricordi e, più di tutto, il loro cuore.

Siate liberi, forti e appassionati.

Buon lavoro!





Avvocati e Procuratori a Torino e in Piemonte dal tardo Medioevo sino alla Legge Professionale Forense del 1874

di Francesco Aimerito - *Università del Piemonte orientale*

La presenza attiva, dentro e fuori il processo, di avvocati e di procuratori nel Piemonte del tardo Medioevo è variamente attestata negli Statuti di vari Comuni d'area subalpina - fra i quali, naturalmente, anche quelli di Torino -, che dedicano ad essi diverse disposizioni, più o meno numerose, approfondite e ricorrenti.

In parallelo, i conti, poi duchi di Savoia, ormai signori dei territori posti a cavaliere dell'arco alpino occidentale, e sempre più decisamente orientati ad estendere la propria influenza in area italiana, cominciano ad interessarsi, nei loro dapprima rari, e poi progressivamente più frequenti interventi legislativi per la generalità dei propri domini, alla categoria degli operatori forensi. Le loro potestà di governo, d'altra parte - come in generale quelle di tutti i sovrani d'Antico Regime - si concretizzano principalmente (in tempo di pace), nell'esercizio di funzioni volte a garantire ai sudditi un efficace sistema d'amministrazione della giustizia, e per questo la loro legislazione si dispiega con particolare ampiezza soprattutto nel settore del processo e dell'ordinamento giudiziario: naturale quindi che avvocati e procuratori ricadano precocemente sotto l'azione normativa di questi sovrani-giudici, in ordinamenti d'abitudine identificati con l'espressione di "Stati di giustizia", nei quali il complesso dei poteri dei soggetti investiti di funzioni di governo viene normalmente ricompreso nella significativa ed unitaria denominazione di "*iusdictio*", locuzione onnicomprensiva, ben più altrimenti estesa dell'odierna "giurisdizione".

Così, sin dagli Statuti del conte Pietro II (1263-1268), quasi ogni intervento del legislatore sabauda tocca, con maggior o minore ampiezza, il tema della rappresentanza e della difesa processuale e dei soggetti a tali attività abitualmente od occasionalmente dediti a supporto di soggetti pubblici o privati. Se ne occupano in seguito gli Statuti del 1379 del "Conte Verde", Amedeo VI, e poi, con maggior ampiezza e con un qualche prima velleità sistematica, le consolidazioni legislative - del 1403, 1423 e 1430 - di Amedeo VIII, primo della dinastia, come è noto, ad essere investito del titolo di duca (1416). La consolidazione del 1430 - i celebri "*Decreta seu Statuta*" o "*Statuta Sabaudiae*" - rimarrà a lungo, anche in tema d'operatori del processo, la pietra miliare di riferimento della successiva legislazione sabauda sull'argomento, al punto che diverse sue disposizioni continueranno ad essere riproposte di secolo in secolo, fino a confluire, con esplicito riferimento alla loro provenienza, nelle grandi compilazioni normative settecentesche della dinastia, che, come vedremo, detteranno la disciplina definitiva della materia sino alle radicali innovazioni dell'età liberale (v. *infra*).

Fra gli interventi dei successori di Amedeo VIII meritano di essere segnalati - anche per il loro valore simbolico - i provvedimenti di Amedeo IX - il Duca, sfortunato nel fisico e nell'azione politica, passato però alla storia come il modello del 'buon re-giudice' di casa Savoia, beatificato nel 1678 e divenuto rapidamente l'icona del buon governo - e quindi soprattutto della buona giustizia - negli Stati sabaudi, a partire da quelle sue ultime parole d'estrazione scritturale, "*custodite iudicium, facite iustitiam, diligite pauperes...*", che ricorreranno, come le sue immagini, nei palazzi di giustizia dei domini dinastici sino a tutta la metà dell'Ottocento, come la cappella e i decori della facciata dell'antico palazzo ottocentesco della Corte d'Appello di Torino (già Senato di Piemonte - ora più noto come "Curia Maxima"), ancora non troppi anni fa sede, oltre al resto, del nostro Ordine, ed ancora, attualmente, della sua Biblioteca, ci permettono a tutt'oggi di riscontrare. Il beato Amedeo (1465-1472) emanerà, oltre al resto, una serie di disposizioni volte ad impedire gli abusi degli operatori forensi, che bene si conciliano con la particolare preoccupazione per la giustizia che la storiografia dinastica e l'agiografia gli hanno nei secoli concordemente attribuito. Egli

resterà comunque figura di riferimento e patrono degli operatori di giustizia torinesi – magistrati, procuratori, avvocati, ausiliari di tribunale di vario genere e grado – che per secoli parteciperanno ufficialmente, una volta all'anno, a una solenne processione in suo onore lungo le vie della capitale. Altre disposizioni sugli operatori forensi si avranno in seguito, in particolare, con la duchessa reggente Iolanda (1477), con Filiberto I (1480) e con Carlo II (1513), nonché, ad opera delle autorità occupanti, sotto la dominazione francese del 1536-1559, durante la quale Torino, già sede del più importante tribunale delle terre italiane d'obbedienza sabauda (il *Consilium Taurini residens*) rafforzerà il proprio ruolo di centro di giurisdizione apicale, divenendo temporaneamente sede di uno dei vari grandi tribunali (*Cours de parlement*) della monarchia di Francia, e preparando così la via all'installazione, ad opera di Emanuele Filiberto, del già citato Senato di Piemonte, supremo magistrato dell'area italiana della dinastia.

Come negli statuti comunali, anche nella legislazione sabauda le disposizioni relative ad avvocati e procuratori, raramente assenti, sono tuttavia spesso scarse, talora estemporanee, limitate ad alcune direttive incidentali volte o alla repressione o alla prevenzione d'abusi verosimilmente ricorrenti o al 'ritocco' d'alcuni aspetti più o meno di dettaglio attinenti ai requisiti richiesti per l'esercizio di specifiche funzioni di difesa e/o di rappresentanza, o all'intervento delle diverse categorie di operatori in relazione a fasi o episodi determinati del processo, il tutto nell'ambito, però, d'un sistema d'amministrazione della giustizia di per sé già da gran tempo consolidato indipendentemente sia dalla normativa locale che da quella principesca, i cui tratti fondamentali affondano nella teoria e nella pratica del "diritto comune" e nei suoi testi legislativi - canonistici e romanistici - di riferimento.

Procuratori e avvocati preesistono dunque, a Torino come altrove, all'interessamento nei loro confronti delle

_ CURIA MAXIMA via Corte d'Appello, 16 Torino



autorità locali come della potestà del principe, come ad esse preesistono le loro funzioni, i loro meccanismi di formazione, di disciplina, d'organizzazione collettiva, nonché, in gran parte, il sistema di norme sostanziali e processuali nell'ambito del quale essi operano.

Variamente passati attraverso le temperie della prima Età Intermedia, avvocati e procuratori operano infatti, a partire dai primi secoli del basso Medioevo, nel quadro d'un complesso "ordine giuridico" edificato sulla tradizione romanistica - recuperata, a far tempo dal "Rinascimento giuridico medievale" dell'XI secolo, nei testi della compilazione giustiniana divenuta "*Corpus Iuris Civilis*", e sul diritto canonico, in continua e fluida interazione con le normative variamente espresse dalle comunità locali e con l'opera interpretativa dei *doctores*, mentre il sistema d'amministrazione della giustizia è ritratto variamente, ma sempre in misura fondamentale, dal modello del "processo romano-canonico", nato dall'incontro fra il diritto romano - nelle sue sopravvivenze altomedievali e nei suoi successivi recuperi colti - con le peculiari esigenze della giustizia ecclesiastica.

È in questo risalente - e poi a lungo anche persistente - contesto che si radicano le figure, anch'esse già ampiamente disciplinate dal diritto romano, di *ad-vocati*, normalmente giuristi di formazione universitaria chiamati ad assistere un soggetto che, dentro e fuori il processo, necessita del supporto di un'attività d'assistenza e consulenza giuridica specializzata, e quella dei *pro-curatores*, *ad lites* o *ad litem* -, dediti all'"agire per altri", attinta alla più ampia categoria dei *procuratores* in senso lato.

Come in altre parti d'Italia, in Piemonte si afferma peraltro, come equivalente e spesso - a determinate condizioni - preferita e preferibile a quella di procuratore, l'espressione di "causidico", che porta in sé il presupposto d'una peculiarità non scontata rispetto alla tradizione di altri sistemi processuali (ad es. quello francese pre e post-rivoluzionario), consistente nella legittimazione non soltanto a rappresentare le parti in giudizio, ma anche a "*in causa dicere*", ovvero a formulare oralmente le conclusioni, attività in altri ordinamenti e contesti strettamente riservata agli avvocati. L'espressione si caricherà solo in seguito, soprattutto col progressivo affermarsi della polemica antigiusprudenziale che tocca il proprio apice nel Settecento e si protrae e radica profondamente - come il manzoniano azzecagarbugli bene dimostra - nel secolo successivo, di connotazioni deteriori, ma essa è a lungo ed originariamente 'neutra'. La legislazione sabauda, sempre più concentrata e incisiva sui temi della giurisdizione, soprattutto a far tempo dal definitivo indirizzo del Ducato verso l'assunzione d'una forma di governo assoluta avviata da Emanuele Filiberto (1559-1580), presuppone quindi, nel quadro d'un preesistente e consolidato sistema d'amministrazione della giustizia, anche l'operatività in esso di figure di avvocati e di procuratori, già da secoli ampiamente definite nella gran parte dei loro lineamenti.

La spinta assolutistica fortemente impressa al ducato dal vincitore di San Quintino e poi variamente coltivata dai suoi successori, non muta questo presupposto, ma incrementa in numero e frequenza i propri interventi migliorativi ed 'ordinanti', secondo una prospettiva uniformatrice ed accentratrice di maggior o minore incisività e respiro secondo le contingenze politiche del momento e le aspirazioni del sovrano regnante, ma senza mai arrivare, neppure nelle intenzioni, a costruire una disciplina organica ed esaustiva delle categorie interessante: ciò vale sia per le due grandi compilazioni sul processo civile e criminale del principio del regno di Emanuele Filiberto (il terzo e il quarto libro degli "Ordini nuovi", sia per le non meno importanti raccolte di normativa processuale di Carlo Emanuele I del 1582-1583, e così per alcuni altri più incidentali interventi legislativi riscontrabili nella difficile fase attraversata dal Ducato del secondo Seicento. I temi più 'caldi' restano allora quelli della formazione e degli altri requisiti di abilitazione all'esercizio delle diverse funzioni nel processo, e quelli della repressione/prevenzione degli abusi nei confronti della normativa processuale, dei giudici, dei clienti e delle controparti, nonché, ed in connessione col tema degli abusi, quelli legati alla determinazione degli onorari, il tutto nell'ottica della progressiva, fluida e non scontata formazione di una sorta di 'etica professionale' *ante litteram*, in notevole misura perseguita dall'alto, che verrà a meglio - e comunque spesso non senza difficoltà - precisarsi soprattutto nel corso dei secoli XVIII-XIX.

Occorre ancora ricordare che lungo tutto il corso dell'Età Moderna un ruolo altamente incisivo sulla disciplina del processo e sull'operatività in esso delle professioni forensi proverrà dagli "stili" o regolamenti interni dei Tribunali Supremi (negli Stati sabaudi d'Antico Regime, quanto alla giurisdizione ordinaria, costituiti nel permanente numero di tre "Magistrati": il Senato di Piemonte, con sede a Torino, quello di Savoia, con sede a Chambéry, e quello di Nizza, con qualche temporaneo incremento numerico dovuto a particolari contingenze politiche). Questi supremi organi di giustizia, giudicanti per diretta delegazione del sovrano, dotati di grandissimo prestigio, autorità e peso politico, godono infatti di un'ampia autonomia normativa interna, e spesso sono proprio loro gli autori delle norme di più immediata incidenza sulle modalità operative ed organizzative dei professionisti nelle loro circoscrizioni territoriali. Risulta così possibile ai vertici della magistratura rispondere, con immediatezza di provvedimenti normativi, ad esigenze ed emergenze manifestatesi nella quotidianità della vita forense e tempestivamente riscontrate con interventi ordinanti dalle autorità preposte. A volte, sono le stesse organizzazioni dei professionisti (i "Collegi dei procuratori" di cui diremo fra poche righe), a proporre, con appositi "ordinati" dei propri organi deliberativi, corpi di norme migliorative dell'esercizio delle loro fun-

zioni, i quali, 'omologati' dalle magistrature di riferimento, entrano a far parte, anche per lungo tempo, della disciplina processuale concretamente applicata a livello locale.

L'attività normativa dei Collegi dei procuratori, che, oltre ad interagire, come si è appena accennato, con la magistratura, emanano gli statuti per il proprio reggimento interno e per la disciplina di vari aspetti dell'attività dei loro afferenti, completa il quadro complesso delle diverse fonti nella cui interazione va ricercata la pienezza della disciplina professionale forense subalpina d'Età Moderna (senza trascurare il fondamentale rilievo delle consuetudini, spesso evocate nelle testimonianze coeve ma delle quali risulta allo stato impossibile tracciare un quadro completo).


Avendo evocato i Collegi dei procuratori subalpini e, oltre al resto, la loro attività di produzione normativa, possiamo ora passare a descrivere quella che rappresenta una vera e propria specificità della tradizione giuridica sabauda (potremmo definirla magari 'eccezione piemontese'): l'assenza dal quadro delle istituzioni regolatrici della amministrazione della giustizia e della difesa e rappresentanza processuale di un'organizzazione ordinistica per gli avvocati. La generale tendenza aggregativa caratterizzante l'ordine socio-giuridico del Medioevo, e da esso trasmesso a tutto il corso dell'Età Moderna, fa sì che un po' ovunque, come è noto, colo-

ro che esercitano le medesime attività tendano a costituirsi in organismi di carattere corporativo, in origine piuttosto autonomi e successivamente soggetti ad una crescente ingerenza del potere, prima comunale, poi principesco, e le varie tipologie di operatori forensi sono quasi ovunque ben lungi dal costituire un'eccezione a questa tendenza. Contrariamente ad essa, tuttavia, soprattutto nella forma definitiva e consolidata che essi assumeranno a seguito delle riforme settecentesche, gli ordinamenti sabaudi presentano, sotto questo profilo, una specificità, che accentua la netta dicotomia, già riscontrabile sotto diversi altri profili, fra la categoria degli avvocati e quella dei procuratori-causidici: i procuratori, almeno nei centri giudiziari di maggiore importanza, si costituiranno, presto o tardi, in "collegi", preposti a gran parte dei meccanismi di accesso alla professione, all'autodisciplina della categoria ed all'interazione con la magistratura e le altre pubbliche autorità.

Gli avvocati, invece, rimarranno svincolati da qualsiasi forma di aggregazione corporativa obbligatoria. Non vi sarà cioè, nella tradizione sabauda, nulla di simile ad un "Ordine degli Avvocati": Torino e il Piemonte (con l'eccezione della breve, se pur significativa, parentesi dell'occupazione napoleonica), ne saranno sprovvisti sino all'attuazione della prima legge nazionale sulla professione di avvocato e procuratore del 1874.

Si tratta indubbiamente d'un fenomeno peculiare, se

_ CURIA MAXIMA via Corte d'Appello, 16 Torino - prima sede dell'Ordine degli Avvocati



_ Prima riunione: 23 NOVEMBRE 1874

non eccezionale, non a caso rilevato come tale da diversi osservatori stranieri sette-ottocenteschi attenti alle specificità giuridico-istituzionali dei paesi visitati. Vane sono d'altra parte risultate sinora, in particolare per Torino, le ricerche volte ad individuare in taluni anche assai longevi accorpamenti di giuristi della capitale un qualche organismo idoneo ad essere considerato quale antesignano d'un vero e proprio "Ordine degli Avvocati": non la "Congregazione Maggiore della SS. Annunziata dei nobili avvocati del Senato di Piemonte", sodalizio a carattere eminentemente religioso e ad afferenza volontaria, e neppure riservato solo a soggetti provenienti dalla avvocatura (la cui splendida cappella si nasconde tuttora al di sopra della ben più conosciuta – e visitabile – "cappella dei mercanti", nello stesso palazzo), né il "Collegio dei Dottori" della Facoltà giuridica, nel quale i migliori fra in laureati in "leggi" dell'Ateneo torinese – che, come vedremo, diventavano quasi sempre e pressoché automaticamente avvocati – venivano cooptati, mantenendo così un legame di particolare vicinanza con l'Università di provenienza che li poteva portare anche a partecipare a parte della relativa didattica (ad esempio integrando le 'commissioni di laurea' o tenendo, come 'per affidamento' alcuni insegnamenti), ma – stante a quanto sinora emerso – senza particolari riflessi istituzionali sulla disciplina e sull'organizzazione né degli avvocati che ne facevano parte (i nondimeno prestigiosi, anche ai fini della professione, "avvocati, o dottori, collegiati") né, tanto meno, di quelli – la maggior parte – che ad esso rimanevano estranei.

Tornando agli aspetti generali, ed in particolare al rapporto fra normativa principesca (ormai progressivamente a pieno titolo sovrana e 'statale') e professioni forensi, uno sguardo al XVIII secolo ci permette di individuare nei suoi decenni, a partire dal terzo, il momento di massima esplicitazione d'una regolamentazione per via legislativa del settore delle professioni forensi. E tuttavia, anche in questo caso, e malgrado la durevolezza di questa regolamentazione (che, come abbiamo accennato, si protrarrà, con poche alterazioni, sino alla metà dell'Ottocento, e quanto agli avvocati anche oltre), l'intervento legislativo statale non si propone di essere né esaustivo né onnicomprensivo.

Come la legislazione principesca dei secoli precedenti, infatti, nemmeno la grande consolidazione delle "Regie Costituzioni" o "Costituzioni piemontesi", capolavoro legislativo e pietra normativa angolare dell'assolutismo sabardo settecentesco, giunge ad imporre alla generalità dei "Regi Stati" una disciplina completa della materia. Il complesso apparato di disposizioni di origine non sovrana, di prassi e di consuetudini, di manifestazioni di autonomia normativa espressa a diversi livelli che già disciplinavano l'ordinamento professionale forense e gli ambiti processuali di riferimento è tutt'altro che superato, e continua ad essere presupposto. E tuttavia, soprattutto nella redazione definitiva delle "Regie

Costituzioni" (*rectius*: "Leggi e Costituzioni di S.M. il Re Sardegna"), quella del 1770 di Carlo Emanuele III, che sostituisce le precedenti redazioni di Vittorio Amedeo II del 1723 e 1729, vengono definitivamente fissati almeno i principali punti fermi della disciplina forense, tendenzialmente unici per tutti i domini continentali della dinastia e destinati, come si è detto, a mantenersi stabili, in parte, sino ad oltre la metà dell'Ottocento. Elementi caratteristici degli ordinamenti professionali d'Antico Regime sopravviveranno così in Piemonte sia all'adozione del regime costituzionale del 1848, sia all'"unificazione legislativa" del 1866, per scomparire definitivamente soltanto per effetto della prima legge professionale forense del regno unitario del 1874.

Le Regie Costituzioni, tipica consolidazione di diritto regio secondo la definizione di Mario Viora, hanno dunque il merito di fissare in modo decisamente più chiaro ed univoco rispetto al passato i fondamenti d'un quadro istituzionale ormai chiaramente e stabilmente articolato nelle due distinte figure del procuratore-causidico e dell'avvocato, prendendo una volta per tutte posizioni definitive su temi sui quali i precedenti provvedimenti principeschi erano risultati spesso altalenanti, contraddittori, non di rado sprovvisti di efficacia durevole e capacità incisiva. Ciò vale, in particolare, in relazione alle dinamiche della formazione e dell'accesso, alla demarcazione delle competenze, ai meccanismi retributivi, all'ambito d'operatività dei professionisti rispetto agli organi di diverso ordine e grado dell'apparato giurisdizionale diffuso sul territorio continentale dell'ormai - dal 1720 - Regno di Sardegna.

Nella luce di questa disciplina si stagliano con definitiva chiarezza le due diverse figure dell'avvocato e del "causidico" / procuratore.

Causidico è infatti il procuratore *ad litem*, investito in via principale ed esclusiva della rappresentanza processuale delle parti, al quale spetta tutta la conduzione 'materiale' del procedimento, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, alla scritturazione ed al deposito degli atti di lite, a tutti gli adempimenti di natura istruttoria. Nell'esercizio di queste funzioni egli è "pubblico funzionario". L'avvocato è invece investito della difesa delle parti in giudizio, attraverso un'attività di consulenza *in iure*, culminante nelle "allegazioni" scritte (all'incirca le odierne comparse conclusionali) o nella discussione orale che precedono l'emanazione della sentenza: due figure, dunque, diverse, con funzioni distinte e, per legge, anche incompatibili: la rappresentanza per il procuratore, l'assistenza e la difesa per l'avvocato.

La distinzione delle funzioni non è sancita esplicitamente dalla legislazione sovrana avente ad oggetto gli operatori forensi, che continua a darla per presupposta, ma si desume dalla legislazione processuale, che, di quando in quando, prescrive che certi atti del processo debbano essere compiuti con l'intervento di una delle due figure. Gli atti per i quali la legge richiede l'inter-

vento dell'avvocato sono peraltro rarissimi, mentre numerosissimi, stante il principio dell'obbligatorietà della rappresentanza processuale in pressoché ogni fase e grado di qualsivoglia giudizio, sono quelli per i quali è indispensabile il ministero del procuratore.

La distinzione delle due funzioni adombra una profonda differenziazione di carattere culturale e sociale: l'attività dell'avvocato è ritenuta eminentemente scientifica, al contrario di quella del causidico, considerata come meramente "pratica"; si considera che all'avvocato spetti, eventualmente, la parte "direttiva" della causa, mentre il causidico debba farsi carico di tutta la parte "esecutiva". Nella percezione culturale dell'Antico Regime, questa differenziazione scaturisce dalla diversa dignità riconosciuta alle materie delle quali si occupano le due tipologie di operatori: l'avvocato è dedito al "diritto", dunque ad una scienza (per tradizione e antichità una delle scienze più nobili), mentre il procuratore si occupa della "procedura" (considerata attività puramente materiale), e solo in assenza di un avvocato può "concludere" per la parte rappresentata, svolgendo qualche argomentazione finale in punto di diritto prima della decisione della causa. Si può dunque tranquillamente affermare che, nel sistema descritto, l'avvocato è il professionista del "diritto", il procuratore quello del "fatto". Inoltre, se il ruolo del procuratore-causidico è istituzionalmente limitato al solo processo, il ministero dell'avvocato ha ampia facoltà di dispiegarsi anche in ambito stragiudiziale, attraverso una potenzialmente assai remunerativa attività di consulenza idonea a trovar applicazione in ogni ambito del diritto sostanziale.

Alla diversità delle funzioni corrispondeva, peraltro, una decisiva differenziazione dei percorsi formativi: il causidico, per legge, poteva anche non essere laureato e, nella pratica, normalmente non lo era. Ai procuratori – e fra essi soltanto a quelli che aspiravano a patrocinare avanti i Tribunali supremi – era unicamente richiesto, infatti, il compimento di studi pre-universitari di retorica e di logica e la frequentazione d'una annualità del corso universitario di "Istituzioni civili", non di rado tenuto da avvocati, e che si poteva seguire anche a livello provinciale presso 'sedi distaccate' dell'Ateneo torinese (una preparazione giuridica un po' più approfondita, ma sempre di carattere istituzionale, sarà poi richiesta sull'onda dell'entrata in vigore delle varie tappe della codificazione albertina - 1837-1860 - e delle correlate riforme universitarie). Per il resto, la formazione dei procuratori poteva essere anche solo esclusivamente pratica, come normalmente lo era per quelli che aspiravano a patrocinare avanti le giurisdizioni minori, al punto che, secondo talune testimonianze, ancora a metà dell'Ottocento si poteva dire che non di rado ci si poteva imbastire in causidici che sapevano "poco più che leggere e scrivere".

Il tipo di preparazione culturale prescritta avvicinava di molto il causidico all'altra tipica figura di operatore del

diritto non laureato della tradizione del diritto comune, il notaio, anch'essa seguita con particolare attenzione da parte del legislatore sabauda. Quest'affinità di formazione, basata sul rapido apprendimento di nozioni istituzionali di diritto civile e correlata all'esercizio di funzioni eminentemente pratiche, determinò, sino a metà del XIX secolo, una notevole intercomunicazione fra la figura del notaio e quella del procuratore, agevolata dal fatto che, nei luoghi in cui non erano stabiliti i collegi dei causidici, le funzioni di questi erano riservate ai notai. Notai e procuratori-causidici erano d'altra parte accomunati da un altro elemento costitutivo delle loro professioni: la venalità dell'ufficio, detto "piazza", di cui diremo. Il tutto determinava un forte tasso di connessione, culturale, economico e sociale, fra le due categorie, spesso intercomunicanti ed imparentate, inseribili entrambe nel quadro di quella che una certa storiografia contemporanea ha identificato nella categoria delle "professioni non togate".

A differenza del causidico (e del notaio), all'avvocato era inderogabilmente richiesta la laurea in "leggi". La laurea rappresentava il più rilevante elemento di differenziazione dell'avvocatura dalle altre categorie di operatori forensi, ed il suo più importante elemento d'intersezione con i vertici del ceto giuridico dell'epoca: la magistratura, l'alta burocrazia, il mondo universitario. Grazie ad essa l'avvocato poteva contare su una chiave di accesso ai gradi più elevati della società e della classe politica che, nella sua dimensione 'di servizio', tipica della monarchia assoluta, era pressoché monopolizzata dai laureati in giurisprudenza, depositari d'un sapere tecnico indispensabile ad ogni attività di supporto all'esercizio del potere sovrano. L'avvocatura poteva così divenire un efficace strumento di miglioramento sociale, come la storia di molti avvocati piemontesi assurti da posizioni modeste a cariche e collocazioni sociali anche di primo piano sta a dimostrare (due esempi per tutti: Urbano Rattazzi nell'Ottocento, il Caissotti nel Settecento).

Essendo privo della particolare qualificazione tecnico-scientifica offerta dalla laurea, il ceto dei procuratori rimaneva per contro escluso da ogni possibilità d'influenza politica: si contano ad esempio sulle dita di una mano, in quel parlamento subalpino che, a partire dal 1848, pullulerà letteralmente di avvocati, i deputati causidici. La conseguenza, oltre al resto, sarà che, quando si tratterà di discutere importanti leggi interessanti direttamente la categoria – come i codici di procedura civile del 1854-59, le leggi di riforma della professione di procuratore del 1857 e 1859, o le leggi per la disciplina del patrocinio avanti la Corte di Cassazione –, i causidici dovranno affidare la tutela in Parlamento delle loro aspettative – sistematicamente frustrate – a deputati non appartenenti alla loro categoria, ovvero allo strumento espressamente previsto dallo Statuto albertino, assai rassicurante in teoria, ma,

di norma, fallimentare nella pratica – delle petizioni alle due Camere legislative.

Contrariamente al processo di preparazione teorica, l'iter di formazione pratica previsto dalle Regie Costituzioni per il patrocinio avanti le magistrature supreme era abbastanza simile sia per gli avvocati che per i causidici-procuratori, consistendo, in entrambi i casi, di un periodo di tre anni di praticantato, l'ultimo dei quali da svolgersi obbligatoriamente presso l'Ufficio rispettivamente dell'Avvocato o del Procuratore dei Poveri (celebre istituto tipico degli ordinamenti sabaudi, consistente in un servizio di pubblica assistenza legale a beneficio dei non abbienti, gestito direttamente dai vertici della magistratura, sotto il controllo del sovrano).

L'affinità del percorso di accesso alla professione, però, si esauriva qui: gli aspiranti avvocati, infatti, effettuata la pratica e prestato giuramento, potevano ottenere in modo pressoché automatico il titolo e l'iscrizione all'albo ("tabella") dei tribunali di riferimento, e con essi, la possibilità di patrocinare. Ne derivava una sorta di automatismo, per cui si può dire che non ci fosse in Piemonte laureato in giurisprudenza che non diventasse anche avvocato. Molti, a questo punto, si limitavano a fregiarsi semplicemente del titolo, senza esercitare la professione, o esercitandola solo occasionalmente, oppure dedicandosi ad altre carriere, giudiziarie o burocratiche, o ancora curando i propri affari o il proprio patrimonio fondiario (il fenomeno definito in Francia degli *"avocats en titre"*. L'intervento dell'avvocato nel processo era d'altra parte facoltativo, limitato di regola a quelle cause che sembravano richiedevano particolare profondità di studi o meritare per valore economico i non irrilevanti esborsi legati al ricorso a uno o più di questi veri e propri consulenti *in iure*, talora operanti in 'squadre' (non era raro, infatti, come dimostrano le memorie processuali a stampa sette-ottocentesche che ci sono pervenute – dette genericamente "allegazioni" – che per le cause più importanti le parti si affidassero a due colleghi di difesa piuttosto numerosi). La maggior parte dei processi, per contro, si apriva e si chiudeva con il solo ministero di un procuratore per parte. Questi dati ci permettono oltre al resto di capire, ad esempio, come potessero sopravvivere, nella Torino della prima età albertina, ben 250 avvocati, quanto i procuratori erano, per legge, sempre e soltanto 39.

La legislazione che, come si è detto, spianava ai laureati in diritto la strada dell'avvocatura, prevedeva un percorso d'accesso ben più irto di ostacoli per i procuratori: terminato il tirocinio, di cui si è detto, essi dovevano infatti sottoporsi anzitutto, ad un esame di abilitazione gestito dalla magistratura, nel quale veniva verificata la loro idoneità professionale e morale, previa assunzione di specifiche "informazioni" sui loro "costumi". Passato questo primo scoglio, doveva seguire, in forza del principio di venalità che reggeva, come si è accennato, le

professioni di procuratore e di notaio, l'acquisto, da parte dell'aspirante procuratore, di un ufficio, tecnicamente denominato "piazza".

Le piazze erano cespiti patrimoniali giuridicamente assimilati agli immobili, liberamente alienabili *inter vivos* e trasmissibili ereditariamente anche in linea femminile. Per potere esercitare il ministero di causidico era necessario acquistarne o affittare una, cosa che escludeva, *a priori*, l'accesso alla categoria di soggetti con mezzi economici particolarmente limitati. Ogni piazza svolgeva, oltre al resto, un'importante funzione di garanzia, poiché era vincolata al soddisfacimento in via privilegiata delle obbligazioni contratte dal causidico nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai clienti (detti, all'epoca, "principal").

Il legame fra piazza ed esercizio della professione dava origine ad un sistema di *numerus clausus*: in ogni città sede di un tribunale di una certa importanza esisteva un numero predeterminato di piazze, che poteva essere modificato soltanto con un provvedimento del sovrano, il quale poteva istituire nuove piazze di procuratore e metterle in vendita, come avveniva, di regola, o nei momenti di difficoltà delle regie finanze, ovvero in corrispondenza di particolari trasformazioni della geografia giudiziaria del Regno. Normalmente, peraltro, il numero delle piazze di un determinato luogo – e segnatamente della capitale – non veniva aumentato, soprattutto grazie all'efficace azione di *lobbying* che veniva svolta dai causidici locali, disponibili sinanco a beneficiare il sovrano di sostanziali donativi in denaro per indurlo, tramite un adeguato indennizzo economico, a rinunciare alla progettata messa in vendita di nuovi uffici.

I provvedimenti di erezione delle piazze da procuratore risalivano spesso a tempi remoti. A Torino dal 1620 il loro numero si era attestato in 39, e tale resterà sino alle riforme di liberalizzazione professionale del 1857. Torino, d'altra parte, nella veste di capitale effettiva degli Stati sabaudi assunta a far tempo dalla metà del '500 (e quindi anche di capitale giudiziaria), sembra avere rappresentato per il legislatore sabauo, se non altro quanto al legame fra piazze, numero chiuso e esercizio della rappresentanza processuale, il modello seguito per disciplinare in modo uniforme almeno gli aspetti fondamentali della disciplina della professione di procuratore su tutto il territorio del Regno: un'estensione del sistema delle piazze, esplicitamente riferita al modello torinese, era infatti stata disposta, già nel 1614 per il Nizzardo; più di un secolo dopo, nel 1733, lo stesso sistema sarà introdotto da Calo Emanuele III in tutti i territori italiani della dinastia, e lo stesso avverrà nel 1734 per la Savoia e nel 1786 per la Valle d'Aosta.

L'oneroso acquisto della piazza (oneroso a meno che essa non si trasferisse in famiglia per successione o non fosse portato in dote all'aspirante causidico) ed il superamento dell'esame d'abilitazione non erano

comunque ancora sufficienti per poter accedere all'esercizio della "procura". Restava infatti lo scoglio della cooptazione nel Collegio dei causidici della città in cui avevano sede i tribunali di destinazione. I Collegi, ad appartenenza obbligatoria, riunivano in un'unica organizzazione tutti i causidici di una determinata località, e presentavano ancora gran parte delle caratteristiche tipiche delle corporazioni medievali di arti e mestieri. Al di fuori di essi non era consentito l'esercizio della professione: nelle località in cui essi non erano costituiti la rappresentanza processuale, come si è detto, era demandata ai notai.

I Collegi svolgevano una funzione disciplinare sugli iscritti, dettavano le norme del proprio funzionamento tramite appositi statuti, rappresentavano la categoria e ne tutelavano gli interessi avanti le pubbliche autorità; assolvevano inoltre ad impegni di culto e di assistenza materiale e spirituale a beneficio dei propri membri e dei loro più stretti familiari (i causidici torinesi, ad esempio, avevano il proprio altare, reiteratamente decorato da speciali indulgenze pontificie, nella antica chiesa di San Francesco d'Assisi). I più antichi e quelli costituiti presso i Tribunali più importanti conferivano inoltre rilevanti privilegi giuridici ed economico-sociali.

Il Collegio di Torino, in particolare, eretto sul finire del secolo XIV, fu gratificato nel corso dei secoli di vari privilegi, fra i quali il diritto per i propri iscritti di portare le armi, l'esenzione dall'obbligo dell'alloggio per i militari stanziati in città e, nel 1623, addirittura la nobiltà (sabauda e del Sacro Romano Impero), di norma esclusa per quelle categorie di operatori, che, come i procuratori, si guadagnavano da vivere principalmente attraverso una attività manuale (e perciò "vile e macchinica") quale quella della scritturazione.

Un altro privilegio concesso ai procuratori del Collegio torinese fu quello di non dover produrre in giudizio i mandati loro conferiti dai clienti, che potevano rimanere custoditi negli archivi dei loro "gabinetti". Ma certo il "privilegio" più importante, in quanto economicamente più rilevante, fu sempre considerato quello dell'intangibilità del numero delle piazze.

Un ultimo privilegio fu riconosciuto ai procuratori torinesi nel 1823, in seguito all'introduzione in tutto il Regno di Tribunali collegiali ordinari di prima istanza di ispirazione napoleonica (i "Tribunali di Prefettura"), disposta dal re Carlo Felice con il suo "Editto giudiziario" del 1822: il diritto di portare la toga in udienza. La mancanza della laurea che caratterizzava i causidici, infatti, limitava l'uso della toga ai soli avvocati (oltre che, naturalmente, ai giudici) mentre i procuratori, alla stregua dei 'cancellieri' dell'epoca (*rectius*: "segretari di tribunale" e "attuari"), dovevano portare il più semplice mantello di lana nera. Il privilegio torinese del 1823 – secondo la mentalità dell'epoca – non doveva risultare del tutto irrilevante, e fu adeguatamente valorizzato nelle pubblicazioni giuridiche dell'epoca, anche se si

specificò che la toga, a differenza di quella di seta degli avvocati, avrebbe dovuto essere di semplice lana: la subalternità sociale della categoria veniva così mitigata, ma non troppo. D'altra parte, ancora intorno al 1830, il cerimoniale imponeva al Priore del Collegio dei causidici di Torino (dunque al più importante di tutti i causidici del Regno), di dismettere, recandosi in visita ai magistrati della capitale, ogni segno di distinzione nobiliare, presentandosi "...in nero, senza spada e a piedi", e nel 1848, un anonimo causidico – forse casalese – ricordava di come, in un certo palazzo di giustizia che non individuava, ai causidici fosse stato rigorosamente vietato di posare i piedi sui tappeti presenti nelle aule di udienza, riservati solo a categorie di operatori del diritto di grado più elevato.

Tornando agli avvocati, pressoché nulla di quanto stabilito minuziosamente dalla legge per i procuratori era per loro previsto: non il numero chiuso, non l'organizzazione corporativa, non la venalità della carica. Gli avvocati non erano irregimentati in alcuna organizzazione professionale obbligatoria; non conoscevano, successivamente alla laurea, ulteriori forme di selezione; non dovevano sborsare somme di denaro per accedere all'esercizio della professione; non erano giuridicamente soggetti né al gradimento né al controllo dell'insieme dei colleghi: essi soggiacevano soltanto, individualmente, al sindacato ed al controllo delle magistrature alle quali risultavano "applicati".

Anche sotto il profilo disciplinare, peraltro, netta era la distinzione fra avvocati e procuratori: della lunga serie di divieti ed obblighi comportamentali che la legislazione imponeva agli operatori forensi, quelli indirizzati ai procuratori erano infatti assai più numerosi, più dettagliati e più pesantemente sanzionati di quelli rivolti agli avvocati. Esempio appare, a questo proposito, la disciplina relativa alla determinazione degli onorari, vincolata ad un'apposita tariffa predisposta dalla pubblica autorità, e obbligatoria alla scrupolosa annotazione su ogni atto di causa dell'onorario corrispondente, con la minaccia del carcere nei casi più gravi d'annotazioni infedeli, quella dei procuratori; libera, quella degli avvocati, che correvano soltanto il rischio, in caso di abuso macroscopico, di vedersi moderare dal giudice la somma richiesta ed essere da questi pubblicamente ripresi. La mancanza d'una organizzazione collegiale degli avvocati sembra rappresentare comunque la più peculiare specificità della disciplina professionale forense del Regno di Sardegna, una vera e propria "eccezione piemontese": il Piemonte, e Torino con esso, non conobbero un Ordine degli Avvocati che nel 1874. Progetti e tentativi di introdurre nel Regno un'organizzazione ordinistica per gli Avvocati, recuperando magari il modello napoleonico sperimentato nel ventennio dell'occupazione francese, si succederanno nella capitale lungo i vari decenni del XIX secolo, prima sotto i regni degli ultimi sovrani assoluti (in particolare sotto quello di

Vittorio Emanuele I, fra il 1814 e il 1821), e poi anche, in ambito parlamentare, a partire dal 1848, sotto l'impero dello Statuto albertino. Tali progetti, tuttavia, non trovarono realizzazione, dal che si può desumere che né l'irreggimentazione in ordini fosse particolarmente appetita dagli avvocati, né che la loro attività fosse considerata meritevole di più stringenti forme di controllo da parte delle autorità costituite. Il Parlamento subalpino, d'altra parte, pullulava, come si è detto, di avvocati, cui evidentemente la prospettiva degli ordini non premeva particolarmente, mentre si andava formando, anche con l'apporto degli esuli risorgimentali confluiti a Torino e con la decisa immissione ai vertici della vita politica e del mondo universitario di numerose figure di avvocati "protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario" quell'avvocatura largamente partecipe del movimento di unificazione nazionale e dell'affermazione di una cultura costituzionale della difesa dei diritti, che cambierà per sempre il ruolo e l'immagine della categoria.

A fronte del grande rilancio risorgimentale della figura dell'avvocato, nel mondo nuovo aperto dall'adozione del regime costituzionale i Collegi dei procuratori, radicati com'erano su basi, quali quella del corporativismo, del privilegio, della venalità degli uffici, tipiche dell'Ancien Régime, non potevano invece che avere i giorni contati. I Collegi istituiti o riorganizzati nei primi decenni dell'era post-napoleonica intorno a Tribunali di nuova costituzione, nel Genovesato come a Casale o altrove, già avevano visto, d'altra parte, l'eliminazione di alcuni dei loro più rilevanti elementi d'ancoraggio al passato, quali il sistema della venalità degli uffici e l'afferenza al collegio tramite cooptazione.

Per i Collegi di più antica istituzione, preservatisi nei loro antichi privilegi quasi per inerzia, come isolati relitti d'Antico Regime in un sistema giuridico-istituzionale in rapido mutamento, i colpi più duri arriveranno soltanto dopo il 1848; per il Collegio di Torino, anzi, essi si faranno sentire già nel 1847, quando non solo la difesa, ma anche la rappresentanza processuale dei litiganti avanti la neo-istituita Corte di Cassazione fu riservata in via esclusiva agli avvocati ad essa applicati, in violazione del privilegio antichissimo per cui la rappresentanza delle parti avanti ogni organo giudiziario della capitale avrebbe dovuto essere riservata "in perpetuo" ai 39 titolari delle piazze locali. Era un primo segnale da non sottovalutarsi, e non a caso proprio in quello stesso 1847, il Collegio di Torino fece ristampare – non certo per interesse antiquario – una collezione completa dei propri antichi statuti e privilegi, all'epoca ancora conservati

in originale negli archivi dell'ente (privilegi che, sempre non a caso, nel 1815 il direttivo del Collegio si era precipitato a fare riconfermare all'appena restaurato re Vittorio Emanuele I, muovendosi in fretta per incontrarlo a Genova, senza neppure attendere ch'egli rimettesse piede fra le mura della capitale).

Ma ormai la logica del privilegio e dei diritti quesiti per beneplacito sovrano in capo agli "Enti morali", ancorché documentati con precisione in antiche pergamene bollate ed in polverosi faldoni d'archivio gelosamente custoditi, aveva i giorni contati, come le prime soppressioni di Enti Ecclesiastici promosse dai nuovi governi costituzionali avrebbero di lì a poco ampiamente dimostrato: nel 1857 la professione di procuratore causidico venne liberalizzata, con l'abrogazione del numero chiuso e la abolizione delle piazze ancora esistenti, liquidate con importi che i titolari spossessati lamenteranno vanamente come poco più che simbolici. Nel 1859, furono soppressi i Collegi, sostituiti da più ristrette "Camere di Disciplina", nelle quali non erano più tutti i procuratori locali costituiti in Collegio a decidere sugli aspetti fondamentali dell'accesso alla professione e della autodisciplina della categoria, bensì un gruppo ristretto di professionisti eletti dall'insieme dei colleghi, oltre al resto più facilmente controllabili dalla magistratura e dal governo (fu forse in questo primo passaggio dai Collegi alle Camere di Disciplina che si persero i documenti più antichi riguardanti il Collegio di Torino, dei quali infatti oggi sembra scomparsa ogni traccia). Un ultimo passaggio, ormai a unificazione nazionale ampiamente avvenuta, fu quello che fece confluire i procuratori subalpini, insieme agli avvocati, entro gli Ordini di avvocati e procuratori istituiti nel 1874.

Nacque così, relativamente tardi nella prospettiva dello storico, l'Ordine degli Avvocati e procuratori di Torino, senza alcun antecedente istituzionale diretto che possa fare riferimento in via esclusiva alla categoria specifica degli avvocati, antesignano diretto (salva la parentesi fascista), dell'attuale Ordine degli Avvocati. Il vero, e più risalente antecedente dell'Ordine, mediato attraverso la Camera di Disciplina istituita in applicazione della legge del 1859, è il "Venerando Collegio dei signori causidici di Torino," la cui costituzione viene di norma collocata fra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, e del quale, assai opportunamente, il nostro Ordine ha ripreso l'insegna: essa raffigura la SS. Annunziata, protettrice dei Regi Stati, nel giorno della cui festa, per secoli, i causidici di Torino si erano annualmente riuniti per il rinnovo delle cariche.



L'Istituzione dell'Ordine degli Avvocati

di Caterina Bonzo - Università di Torino

Premessa

L'attuale sistema ordinistico, pur con tutti i mutamenti intervenuti anche recentemente, risale nel suo nucleo originale alla legge n. 1938 dell'8 giugno 1874, emanata a seguito di un dibattito parlamentare complesso, durato otto anni, e rimasta in vigore fino al 1926. L'iter fu avviato fin dal marzo 1866 con la presentazione in Senato – da parte dell'allora ministro della giustizia Giovanni De Falco, magistrato – di un progetto che avrebbe dovuto finalmente affrontare in modo organico la questione professionale, superando le opposte vedute sul modo di concepire il ruolo e le attribuzioni di avvocati e procuratori, già in parte emerse sia in occasione della promulgazione della legge sul patrocinio dei poveri (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627), sia nel corso dei lavori per la codificazione civile sostanziale e processuale: la necessità di una regolamentazione omogenea della condizione dell'avvocato superava infatti gli interessi specifici di ceto, incidendo direttamente sulla stessa amministrazione della giustizia. Il progetto De Falco – approvato dalla Camera regia già nel 1867, ma solo a seguito di radicali modifiche imposte da una dura opposizione – venne presentato poi nel maggio 1868 alla Camera elettiva, dove subì non pochi rallentamenti, dovendo essere riproposto più volte fino al testo decisivo del 1873, firmato dal nuovo ministro della Giustizia, Paolo Onorato Vigliani, avvocato e magistrato: ormai radicalmente modificato nel corso delle discussioni, anche a seguito delle proposte nel frattempo maturate dagli stessi avvocati riuniti a fine 1872 nel primo Congresso giuridico italiano, il testo definitivo riuscì a ottenere il consenso di una larga maggioranza tanto alla Camera dei deputati (voti favorevoli 163, contrari 49) quanto al Senato (voti favorevoli 66, contrari 10).

La nuova legge giungeva a disciplinare in modo unitario e uniforme su tutto il territorio nazionale condizioni e modi per l'esercizio delle professioni forensi, senza tuttavia definire le rispettive funzioni, che potevano essere invece ricavate dalle disposizioni sulla rappresentanza e sulla difesa delle parti in giudizio, come quelle contenute nelle leggi sul gratuito patrocinio e sull'ordinamento giudiziario, e specialmente nei Codici civile e penale, di procedura civile e di procedura penale.

L'élite forense, grazie anche alla nota capacità dialettica, non aveva mancato di fornire al dibattito postunitario elementi di indiscusso valore tecnico che, spesso coniugando una spiccata passione politica, avevano assunto un ruolo chiave nell'evoluzione delle istituzioni liberali. Il grande coinvolgimento della componente forense, prima nel movimento risorgimentale e poi nel processo di costruzione del Regno d'Italia, insieme all'intensa collaborazione che tanti professionisti prestavano a vario titolo nell'azione di governo, amplificò inevitabilmente la portata della legge, che finalmente dettò una posizione armonica sull'organizzazione interna dell'avvocatura.

La situazione degli Stati preunitari

Per comprendere il senso di alcune scelte fatte dal legislatore nel 1874, è opportuno considerare quanto fosse eterogeneo il quadro della professione forense negli Stati preunitari. In alcune province esistevano i soli avvocati, responsabili di ogni incombenza imposta dal patrocinio. Altrove vigeva invece la distinzione tra "procuratore" e "avvocato", risalente al diritto romano e peculiare pure del coevo ordinamento francese, ove trovava corrispondenza nella diversa denominazione di *avoué* e di *avocat*: al primo veniva riconosciuta la funzione di rappresentare la parte in giudizio, al secondo la più complessa elaborazione della difesa, senza l'esercizio dei poteri rappresentativi. Non sempre la distinzione veniva chiaramente definita, né rigorosamente osservata. Nessun dubbio sussisteva circa la necessità che entrambe le attività dovessero essere coordinate in vista della comune tutela del diritto, ma diverse erano state le soluzioni adottate in concreto. Rispetto alle due soluzioni opposte – della separazione assoluta delle professioni e della unità dell'ufficio – in Italia era prevalso un sistema intermedio di conciliazione, che se da un lato aveva per lo più mantenuto normalmente distinte le due funzioni, disponendo specifici requisiti

ORDINE
DEGLI AVVOCATI



TORINO

per l'istruzione della causa e per la rappresentanza processuale, non aveva dall'altro escluso a priori la facoltà dell'esercizio cumulativo.

Per la soluzione unitaria dei due uffici nella sola persona dell'avvocato aveva per esempio optato la Lombardia, dove i professionisti, in occasione della codificazione processuale civile del 1865, avevano voluto difendere quello che certamente appariva, rispetto al resto della penisola, un vero e proprio privilegio. Situazione analoga in Toscana, dove la figura dell'avvocato, separato dal procuratore e autorizzato all'esercizio del patrocinio, non era ritenuta necessaria in alcun grado del giudizio tanto che al procuratore spettava non solo la rappresentanza processuale, ma anche la difesa innanzi a tutte le autorità giudiziarie, compresa la Cassazione. Nelle altre regioni era invece più generalmente prevalsa la separazione delle professioni giuridiche, come a Roma, nelle Romagne, Marche e Umbria, nelle province modenesi e nel Ducato di Parma, dove furono regolati distintamente un collegio degli avvocati e i corpi dei causidici. Una situazione intermedia vigeva a Napoli, dove era adottato il sistema del cumulo – peraltro facoltativo – delle professioni, contrariamente alla Sicilia, da tempo orientata per la ripartizione dei ruoli.

Nel Regno di Sardegna, il vigoroso recupero dell'ancien régime aveva comportato il ripristino delle Regie Costituzioni del 1770 e con esse la separazione delle due figure. Un deciso interventismo amministrativo aveva ridimensionato di molto i privilegi corporativi del Collegio in cui erano tradizionalmente organizzati i procuratori, accrescendo altresì il controllo della magistratura tanto sull'accesso al Collegio dei procuratori o causidici, quanto sull'esercizio del patrocinio legale da parte di un'avvocatura ancora priva di un'organizzazione autonoma. La disciplina settecentesca era stata peraltro rinnovata con la legge del 17 aprile 1859, d'ispirazione francese, poi estesa a tutta la penisola al momento dell'unificazione: con essa, oltre ad essere abolito il numero fisso e limitato dei procuratori, era stata loro accordata la facoltà di difendere le parti al pari degli avvocati, potendo svolgere il patrocinio in giudizio, ad esclusione del solo grado di Cassazione. Pertanto, pur mantenendosi diversi i ruoli – l'uno della rappresentanza giudiziale, l'altro della difesa di merito – il legislatore aveva ritenuto di maggior utilità per le stesse parti affidarsi ad una sola figura, consentendo al procuratore di effettuare tutti gli atti necessari al patrocinio innanzi ai tribunali e alle corti d'appello, riservando esclusivamente agli avvocati la trattazione delle liti in Corte di Cassazione. In questo modo era stata ampliata il raggio d'azione del procuratore, mentre continuava a essere ristretto quello dell'avvocato, la cui funzione rimaneva incompatibile con quella del procuratore. In occasione della codificazione processuale civile del 1865 si sarebbe dovuta affrontare la questione della totale fusione dei due ruoli o della assoluta separazione, ma ciò non

avvenne e dunque gli avvocati, a cui era stato riservato il patrocinio in Cassazione, svolgevano spesso di fatto la difesa anche nei gradi di giudizio inferiori, lasciando ai procuratori l'espletamento degli atti propri della rappresentanza giudiziale.

Il primo Congresso giuridico italiano

Di fronte alla disparità delle situazioni locali, la presentazione al Senato del progetto De Falco nel 1866 non poteva che suscitare reazioni molto contrastanti, non tanto in ragione dell'orientamento politico quanto per l'esperienza locale di cui i singoli parlamentari si facevano portavoce: mentre la discussione dei progetti ministeriali stentava a trovare soluzioni definitive in sede politica, la questione professionale costituì un nodo cruciale nei lavori del primo Congresso giuridico italiano, tenuto a Roma tra il 25 novembre e l'8 dicembre del 1872, con la partecipazione di illustri esponenti dell'avvocatura italiana e, in rappresentanza del foro torinese, Riccardo Sineo, Federico Spantigati, Giovanni Battista Varè, Tommaso Villa e Tancredi Canonico, titolare della cattedra universitaria di diritto e procedura penale nella stessa città.

La trama dell'animato confronto fu tracciato dalla V tesi, illustrata dall'avvocato milanese Cesare Norsa che, facendo largo ricorso a dati storici e con ampi riferimenti culturali di carattere comparatistico e sociologico, ricostruiva le fasi di sviluppo della professione forense, prospettando i temi cruciali sui quali elaborare una soluzione condivisa.

Un primo aspetto ineriva l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore, per alcuni da intendersi in modo unitario e dunque cumulativo, per altri da mantenersi separati e distinti in capo a soggetti diversi. Il progetto ministeriale, all'epoca in trattazione, aveva ormai abbandonato la separazione assoluta degli uffici di avvocato e di procuratore, concepita inizialmente da De Falco, passando nelle riformulazioni del Senato a superare l'incompatibilità iniziale e riconoscendo ai procuratori il concorso con gli avvocati nella difesa orale delle cause, senza peraltro consentire agli avvocati lo svolgimento degli atti propri del procuratore.

Nel dibattito intenso condotto in Senato la separazione era stata giustificata dalla incompatibilità dell'esercizio contestuale delle rispettive funzioni: la maggior praticità dell'una mal si sarebbe conciliata con la vocazione più intellettuale dell'altra e l'unione nella stessa persona avrebbe pregiudicato inevitabilmente entrambi i profili a danno delle parti, con un complessivo impoverimento della scienza giuridica. Il testo non aveva però trovato l'appoggio dei fautori dell'unicità della professione: una separazione dell'ufficio sarebbe stata ingiusta e pregiudizievole, la divisione di attribuzioni

avrebbe inopportuno allentato la responsabilità professionale dei singoli funzionari, i tempi processuali sarebbero stati dilazionati, l'onere delle spese aggravato, la conclusione transattiva delle liti compromessa e, del resto, il precedente delle province lombardo-venete offriva a quest'ala un argomento di non poco rilievo.

A seguito di complesse discussioni, il Senato aveva optato infine per lasciare libera la facoltà del cumulo delle due funzioni, consentendo alla stessa persona di essere – in presenza delle condizioni previste dall'ordinamento – avvocato e pure procuratore, in ossequio a quelle tradizioni italiane che avevano visto unite le due professioni; stesso orientamento assunse la Camera dei Deputati e infine pure il ministro De Falco, nel presentare il progetto di legge alla Camera elettiva nel 1871, doveva prendere atto delle determinazioni prese dal Senato, elaborando una soluzione che, sì respingeva la separazione, ma non aderiva neppure in modo assoluto alla unicità. Il testo incontrava finalmente una soddisfazione ampia e si poneva in linea con molte legislazioni d'Europa.

Non tanto o non solo per ragioni teoriche, quanto per motivi di opportunità, il Congresso appoggiò questa via mediana che, in linea con la soluzione già adottata dalla legge sarda del '59, pur mantenendo distinti gli uffici di avvocato e procuratore, abbandonava la secca incompatibilità, ammettendo anzi la facoltà dell'esercizio cumulativo nell'espletamento della pratica professionale di assistenza alla clientela: il patrocinio veniva così inteso come un annesso della rappresentanza e pertanto accessibile anche al procuratore, fin nei suoi tratti più complessi dell'arringare e del concludere, e d'altro canto l'avvocato avrebbe potuto affiancare l'esame delle questioni di diritto con le incombenze più materiali.

L'altra importante questione su cui il Congresso ebbe a soffermarsi – con non meno varietà di opinioni – riguardava l'opportunità o meno di istituire un organo rappresentativo del ceto degli avvocati e, nel caso affermativo, la definizione dei modi di organizzazione e di azione.

L'esperienza napoleonica – che, dopo la dissoluzione dei collegi professionali operata nel 1790 dalla Rivoluzione francese, aveva riabilitato gli Ordini forensi e con essi la funzione pubblica dell'avvocatura – aveva chiaramente dimostrato l'opportunità che gli avvocati fossero organizzati in una struttura professionale nuova, non più espressione autonoma dei privilegi corporativi, ma inserita organicamente nelle istituzioni statali, da cui derivava la propria legittimazione e le regole di funzionamento. Tuttavia la previsione del progetto ministeriale di un Ordine degli avvocati aveva suscitato reazioni contrastanti: non poteva essere gradita ai liberali più intransigenti, contrari a ogni forma di condizionamento corporativo e pure ad un'interferenza delle istituzioni sul modello francese, mentre trovava il più ampio sostegno della componente liberale moderata che,

meno ostile a forme di interventismo statale, vedeva piuttosto in un'organizzazione autonoma dell'avvocatura una garanzia per una più salda libertà e indipendenza della magistratura.

Anche su questo punto si imponeva l'esigenza di uniformare le diverse realtà locali: per lo più esistevano organi rappresentativi di avvocati e causidici, sebbene diversamente modellate, con denominazioni, giurisdizioni e competenze non sempre omogenee (Camere o Consigli di disciplina, Collegi o Ordini), specialmente in quei sistemi dove perdurava una rigida distinzione delle funzioni. Nelle antiche province, in particolare, secondo il sistema delineato dalle Regie Costituzioni settecentesche, solo in parte rinnovato dalla legge sarda del 1859, esisteva per i soli procuratori una Camera di disciplina, liberamente eletta dall'Assemblea generale del Collegio, mentre gli avvocati non godevano di alcun organo rappresentativo, soggetti unicamente all'Autorità giudiziaria per eventuali violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni loro proprie.

Il dibattito in seno al Congresso forense sul progetto di legge ministeriale fu su questi temi meno animato: nel complesso l'istituzione di due collegi distinti per avvocati e per i procuratori non trovava in sé alcuna resistenza. Era comunque chiara l'utilità di tali enti a tutela della probità e del decoro delle professioni forensi, anche quando i fatti non integrassero gli estremi della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; la vigilanza avrebbe costituito un idoneo deterrente alla violazione degli oneri professionali, ma il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia delle funzioni difensive imponeva necessariamente di affidare la tutela del decoro allo stesso ceto forense. Del resto, erano proprio gli avvocati a essere maggiormente qualificati nel valutare le attitudini degli aspiranti professionisti e nell'individuare eventuali mancanze nell'adempimento dei doveri professionali. Molto marginali risultavano invece le obiezioni di corporativismo – sull'onda del pensiero di Bentham – rispetto ad un organo che, lungi dal voler ripristinare privilegi di casta, avrebbe inteso esclusivamente avvicinare interessi comuni, anche a vantaggio di terzi.

Più problematica fu invece l'individuazione dei caratteri specifici delle strutture, delle competenze e delle modalità di funzionamento. Il Congresso fu categorico nell'affermare l'autonomia di ceto che non pareva pienamente osservata nel progetto ministeriale in discussione alla Camera dei deputati, con la previsione di una ingerenza delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero tanto nella conservazione dell'Ordine degli avvocati e procuratori tanto nell'ammissione di nuovi elementi. Sulla struttura rappresentativa il Congresso, contestando la duplicità dei collegi previsti nel progetto ministeriale, spingeva per la costituzione di un unico Collegio, pur diviso in due sezioni distinte per avvocati e procuratori, riunibili collegialmente per trattare temi

comuni a tutto il ceto. Anche la frammentazione eccessiva della rappresentanza – sulla base delle singole sedi di tribunale e non invece di Corti d'appello – non fu accolta con entusiasmo dal Congresso che auspicava pure la costituzione di una rappresentanza centrale del ceto forense nella capitale, composta di diritto da tutti i presidenti dei singoli Consigli, a garanzia di un indirizzo uniforme e armonico dell'attività professionale. In ordine ai criteri di selezione degli aspiranti avvocati, il Congresso contestò la previsione di una commissione speciale, composta in maggioranza da magistrati e dal Pubblico ministero, con una minoranza della componente forense, preferendo piuttosto demandare allo stesso Consiglio dell'ordine degli avvocati il giudizio di idoneità, nel timore di un'influenza eccessiva del potere esecutivo, a scapito dei principi di autonomia e libertà propri della professione.

Nel complesso l'avvocatura usciva senz'altro rafforzata da questa occasione di scambio e di confronto: era la prima volta che avvocati provenienti dalle diverse parti d'Italia si riunivano in un unico consesso, dimostrando di saper parlare la stessa lingua e di condividere la stessa dimensione giuridica, pur provenendo da realtà strutturate in modo talvolta molto divergente. Potevano essere stati attivati strumenti operativi in parte differenti; le strutture associative non erano completamente assimilabili; diversi erano i criteri di ammissione alla professione e la legislazione locale da applicare nella pratica quotidiana, ma gli avvocati seppero dimostrare di appartenere ad una cultura giuridica unitaria, alimentata da concetti, categorie e schemi argomentativi condivisi, animati da una sensibilità comune per i problemi non solo del ceto di appartenenza ma dell'intera società civile, alla quale intendevano offrire la propria motivata attività per la tutela e il pieno sviluppo dei diritti di libertà garantiti ormai da qualche decennio dallo Statuto.

La legge n. 1938/1874

Sia pur con alcune lacune e incertezze e dopo un percorso assai tortuoso, la legge n. 1938 giungeva a dettare una regolamentazione organica e uniforme per l'avvocatura, che dunque poteva vantare di essere la prima professione liberale a essere stata disciplinata nel nuovo Regno unitario. L'ufficio della rappresentanza e dell'assistenza legale erano mantenuti formalmente distinti, ma se ne ammetteva l'esercizio cumulativo anche in una stessa causa, purché in presenza dei requisiti prescritti dalla legge per l'una e per l'altra e nell'adempimento dei relativi doveri, con esclusione però del cumulo dei rispettivi onorari: il regolamento legislativo n. 2012 dello stesso anno rinviava sul punto la decisione alla autorità giudiziaria in base alla natura prevalente degli atti.

L'unica condizione richiesta per l'esercizio delle funzioni di avvocato o procuratore era l'iscrizione all'albo, non bastando la sola laurea in legge, né potendo la legge più riconoscere i soli avvocati per titolo e per onore. Presso ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale civile e penale (correzionale *sic*) tutti gli iscritti sarebbero stati dunque ricompresi in due distinti Collegi, di avvocati e di procuratori, governati rispettivamente da un Consiglio dell'Ordine e da un Consiglio di disciplina, rinnovati annualmente ai primi di gennaio e composti proporzionalmente al numero degli iscritti. In particolare, all'interno di quello degli avvocati, sarebbero poi stati eletti un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; venivano fissate dalla legge le norme di funzionamento interno degli organi istituiti, introducendo il principio maggioritario.

A entrambi i Consigli spettava la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, in presenza dei quali l'iscrizione all'albo diventava sostanzialmente un atto dovuto. Alcuni erano comuni tanto agli avvocati quanto ai procuratori: l'assenza delle stesse condanne penali causa di cancellazione, a dimostrazione della buona condotta dell'aspirante, ma con l'esclusione di certificati di moralità dal sapore inquisitorio; il titolo di laurea in giurisprudenza per gli avvocati o l'aver sostenuto determinati esami universitari per i procuratori; l'esercizio della pratica forense, nonostante alcune voci critiche sull'effettiva utilità di un'esperienza che non sempre risultava davvero formativa; il superamento di un esame teorico-pratico finale, in forma scritta e orale, innanzi una commissione mista. La pubblica opinione e la considerazione della clientela non furono ritenute dunque, da sole, sufficienti a selezionare la preparazione dei singoli; la pretesa autonomia e indipendenza dell'ordine era stata conciliata con l'opportunità che alla Commissione partecipassero anche magistrati, nel rispetto però di una prevalenza della componente forense. Ai soli procuratori – che l'ufficio della rappresentanza legale rendeva pubblici funzionari – furono richieste anche la cittadinanza italiana così come la maggiore età e, ottenuta l'iscrizione, la necessaria fissazione di una residenza stabile nella sede di Corte d'appello o di Tribunale, a pena di cancellazione dall'albo; ai medesimi – e non agli avvocati – fu imposto l'obbligo di giuramento in pubblica udienza di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

I provvedimenti consiliari sull'iscrizione all'albo erano posti sotto un generale controllo del Pubblico Ministero a tutela della legalità e comunque impugnabili in Corte d'appello, e poi in Cassazione, da parte degli aspiranti iscritti, a cui veniva riconosciuto un autentico diritto inerente al proprio stato e capacità giuridica, una volta verificati i requisiti di legge tassativamente indicati.

Sia pur nel rispetto di alcune condizioni, la legge riconosceva il diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai professori universi-

tari in materie giuridiche e ai procuratori laureati in giurisprudenza che avessero maturato una certa anzianità; al contrario, la professione di avvocato e di procuratore fu ritenuta incompatibile con altri profili professionali e con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, ad eccezione dei professori di diritto nelle Università, licei o altri istituti del Regno.

Le competenze di carattere amministrativo attribuite dalla legge ai Consigli erano molto ampie: la redazione di pareri legislativi ove richiesti dal Governo, l'organizzazione di pubbliche "conferenze di giovani avvocati", la formazione di biblioteche giuridiche e tutto ciò che potesse "elevare la dignità e la cultura dell'ordine", quasi a voler costituire all'interno dell'istituzione una sorta di "scuola permanente di diritto" applicata alla pratica, sul modello dell'associazionismo inglese. Ciascun consiglio avrebbe fissato con regolamenti interni le norme uniformi, certe e costanti da seguire per le varie incombenze. Centrale nell'impianto della legge istitutiva era poi l'attribuzione ai due Consigli della giurisdizione disciplinare – esercitata d'ufficio, su reclamo delle parti o su impulso del Pubblico ministero – diretta alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dei rispettivi Collegi, anche attraverso la repressione degli abusi e delle mancanze di cui si fossero resi colpevoli gli iscritti, con un'autorità ed un potere di sorveglianza esteso pure ai praticanti procuratori, non contemplata invece per gli aspiranti avvocati. Non si trattava soltanto in negativo di censurare, reprimere e punire *a posteriori*, quanto piuttosto di promuovere la dignità professionale, rendendo più efficace la cooperazione del ceto forense nell'applicazione delle leggi e nell'amministrazione della giustizia. A Giuseppe Zanardelli e a Domenico Giuriati si devono i primi urgenti richiami – per certi aspetti ancora del tutto attuali – al rispetto delle norme di comportamento per il ceto forense, con particolare riguardo alle regole di colleganza e nei rapporti con la clientela, oggi oggetto di una più precisa codificazione. Contro i provvedimenti disciplinari dei Consigli, aventi ad oggetto una delle quattro sanzioni contemplate dalla legge (avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio e cancellazione dall'albo), fu ammesso ricorso in appello all'autorità giudiziaria ove potesse lamentarsi la lesione di un diritto. I Consigli avrebbero potuto anche svolgere un ruolo importante nella composizione di eventuali liti tra iscritti e clienti o anche tra gli iscritti medesimi e comunque, in mancanza di accordo, avrebbero potuto dare su richiesta il loro parere nelle stesse controversie. A copertura delle ingenti spese annualmente sostenute dagli organi rappresentativi, gli iscritti avrebbero dovuto versare una contribuzione ordinaria, purché previamente approvata dall'assemblea generale: il Consiglio avrebbe dovuto redigere un bilancio annuale, con conseguente esercizio di un diritto di prelievo rispetto agli iscritti per la quota da questi dovuta. Considerate le sensibili differenze esistenti a livello lo-

cale in ordine all'esercizio delle professioni forensi, la legge opportunamente dettava dettagliate disposizioni transitorie a tutela dei diritti maturati sotto la legislazione allora vigente, per esempio prevedendo che il primo albo degli iscritti fosse predisposto direttamente dalla Corte d'appello e dalla Corte di Cassazione, indicando – su domanda degli interessati e in ordine di anzianità – quanti in quel momento e secondo le leggi vigenti avessero diritto di esercitare. La disciplina maturata nel nuovo Stato unitario era stata ispirata dalla volontà politica di superare la logica dei corpi intermedi, inserendo gli Ordini forensi – pur riconosciuti nella loro autonomia – nell'ordinamento istituzionale, uniformandone la struttura e il funzionamento su tutto il territorio nazionale; lo stesso legislatore aveva peraltro pure mediato rispetto alle tradizioni precedenti, consentendo l'accesso alla professione anche a coloro che esercitassero pur senza il titolo di laurea o che ricoprissero contestualmente pubblici uffici, prevedendo un termine entro il quale decidersi a quale percorso dedicarsi in via esclusiva.

L'attività del Consiglio dell'Ordine nei primi anni

La legge del 1874 disponeva che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge i presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali convocassero in via straordinaria le adunanze generali degli avvocati e dei procuratori che avessero ottenuto l'iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di disciplina.

Il Collegio degli avvocati di Torino, convocato con decreto della Corte d'Appello il 23 settembre 1874, si riunì in una sala della Corte d'appello di Torino il 25 ottobre, sotto la presidenza del decano, avv. Carlo Gazzera. La maggioranza assoluta richiesta dalla legge fu però raggiunta solo nelle due adunanze successive e il 1° novembre furono eletti all'ufficio di consiglieri del collegio quindici avvocati: Casimiro Area, Cesare Berteia, Desiderato Chiaves, Luigi Ferraris, Giovanbattista Garelli, Carlo Gazzera, Carlo Giordana, Carlo Giuseppe Isnardi, Paolo Massa, Gaetano Re, Riccardo Sineo, Federico Spantigati, Giovanbattista Varé, Francesco Saverio Vegezzi e Tommaso Villa. La prima adunanza del consiglio così costituito è dunque del 21 novembre, quando furono assegnate le cariche interne: Luigi Ferraris, futuro sindaco di Torino dal 1878 al 1882, fu designato Presidente, Casimiro Ara Segretario e Gaetano Re Tesoriere.


Dalle prime adunanze si impone l'urgenza di provvedere alla redazione di un albo degli iscritti, oltre a quello già predisposto in via transitoria, secondo il dettato legislativo, dalla Corte d'appello (art. 59, l. 1938/1974), nel

quale figurano 319 avvocati: la prima domanda di iscrizione all'Ordine, registrata nei verbali in data 23 novembre 1874, è di Edoardo Camerana. La struttura dell'Ordine prende corpo anche con la nomina della prima Commissione per l'esame dei praticanti e di quella per il gratuito patrocinio, con la redazione dei regolamenti interni e con la fissazione della quota di contribuzione richiesta ai singoli iscritti a copertura delle ingenti spese di gestione, entro comunque le lire 20 fissate dalla legge. Proprio in ordine a questo onere, si evidenzia nel tempo un importante ritardo di una componente consistente di colleghi: il Consiglio, di fronte alla perdurante morosità degli iscritti, insensibili ai ripetuti solleciti – sarà costretto ad attivarsi per il recupero coattivo delle somme, anche sulla scorta di una giurisprudenza che arriverà a considerare il rifiuto a pagare il contributo annuo come mancamento al dovere professionale. Nella primavera del 1875 si svolgono i primi esami di abilitazione e tutti i quattordici candidati sono ritenuti

idonei. Mentre continuano a essere iscritti coloro che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della professione (art. 57, l. 1938/1974), come Giuseppe Grosso, Tancredi Canonico e Giuliano Astengo, prendono regolarmente il via gli esami teorico-pratici con cadenza annuale, generalmente con due sessioni (in primavera e in autunno), secondo un sistema che nel tempo si imporrà come filtro prioritario per l'accesso alla professione.

A rafforzare l'identità del nuovo Consiglio dell'ordine avrebbe contribuito anche la custodia della bandiera, donata dal Foro torinese in occasione delle celebrazioni del 1848 all'allora decano Luigi Colla e che, nel 1876, l'omonimo nipote si offriva di rimettere al Consiglio, non appena ve ne fosse stato bisogno o qualora si fosse trovata una sede adeguata per le riunioni consiliari. Sarà invece solo ai primi del Novecento la decisione di rilasciare agli avvocati regolarmente iscritti di una tessera di riconoscimento con la fotografia del titolare.

_ BIBLIOTECA dell'Ordine degli Avvocati in via Corte d'Appello, 16 Torino



Come risulta dai numerosi volumi contenenti i verbali, il ritmo delle riunioni fu subito intenso, specialmente per l'urgenza di risolvere le prime questioni operative: prioritaria era l'individuazione di una sede stabile adatta al Consiglio dell'Ordine per la custodia dei registri e della documentazione, con una biblioteca adeguata a raccogliere i libri di più frequente uso per le udienze ed uno spazio riservato agli avvocati. Determinante fu il contributo del Comune, che dal 1879 concesse gratuitamente la disponibilità dei locali siti in Via Corte d'appello, dove è tuttora conservata la sezione più antica della Biblioteca dell'Ordine. Nel tempo, anche se in forma diversa e non solo in ordine all'adeguatezza degli spazi, i Sindaci della Città si sarebbero dimostrati complessivamente disponibili nei confronti dell'Ordine e delle sue esigenze, dimostrando di riconoscere lo specifico rilievo dell'istituzione a vantaggio dell'intera comunità locale. Il Consiglio fu chiamato fin dai primi tempi a partecipare attivamente al rinnovamento legislativo parlamentare, attraverso la redazione dei pareri richiesti dal Governo sulle questioni cruciali affrontate nell'ultimo scorcio del XIX secolo, come l'abolizione della pena di morte – accolta già nel 1876, anche se poi in effetti sancita solo con il codice Zanardelli del 1889 –, la soppressione delle sezioni penali delle corti di cassazione di Napoli, Torino, Firenze, Palermo con la conseguente avocazione di tutte le cause penali alla Corte di Cassazione di Roma (per quelle civili il trasferimento sarebbe avvenuto solo nel 1923), la modifica al codice di procedura civile e al codice di commercio, la riforma delle leggi relative alle imposte sugli affari giudiziari. Il confronto sui temi generali della professione fu garantito costantemente dall'invio di delegati in rappresentanza del foro torinese ai Congressi nazionali, com'è attestato fin da quello fiorentino del 1891.

Il Consiglio dell'Ordine si afferma progressivamente come il principale interlocutore istituzionale per far valere per esempio, presso gli organi giudiziari e in ultimo presso il ministero di Giustizia, il malfunzionamento della giustizia, spesso associandosi ai rilievi del Consiglio di disciplina in ordine alle carenze di personale giudicante o all'insufficienza dei servizi di cancelleria, così come d'altro canto è al Presidente dell'Ordine che vengono indirizzate le lamentele sollevate per i comportamenti poco puntuali in udienza o nell'adempimento degli oneri difensivi, a seguito dei quali il Consiglio provvede a richiamare i propri iscritti.

Sono i verbali delle adunanze consiliari, tuttora integralmente conservati presso il Consiglio dell'Ordine, a dar conto della vita associativa nel lungo periodo in ogni suo aspetto, dalle routinarie variazioni dell'albo (nuove iscrizioni, sospensioni, cancellazioni) o alla liquidazione delle parcelle professionali, alle vicende più delicate di una professione in cerca di una identità rinnovata e di un più ampio riconoscimento nell'interazione con i diversi attori istituzionali: emergono così alcune tensioni

dall'ordinario rapportarsi del ceto forense con la clientela o con gli organi giudiziari, in relazione alla liquidazione delle competenze giudiziali, spesso non rispettose dei limiti tariffari, o di fronte ad alcuni eccessi posti in essere dagli organi di polizia in esecuzione di ordini giudiziari, che non sembrano tener adeguatamente conto del segreto professionale o delle esigenze di tutela della clientela (come nella nota vicenda riportata dall'avv. Bogino nel 1891). Su ogni questione il Consiglio si esprime autorevolmente sui fatti emersi, difendendo la libertà e il decoro professionale, tutelando la riservatezza della documentazione relativa ai propri iscritti posseduta per ragioni di servizio, interessando nei casi più gravi il Ministero di grazia e giustizia delle spiacevoli interferenze, ma cercando pur sempre una rispettosa collaborazione con le istituzioni giudiziarie. Notevole è pure l'impegno del Consiglio nel tentare – secondo il dettato legislativo – una conciliazione efficace con clienti e colleghi o, in caso negativo, nella redazione di pareri quando richiesti. Molto risaltante è pure l'attenzione manifestata dal Consiglio, in modo del tutto spontaneo, per l'assistenza previdenziale richiesta da qualche iscritto in particolare stato di bisogno o per le vedove di avvocati defunti, per i quali peraltro la legge non contemplava alcuna attivazione specifica in capo all'Ordine.

Nel 1883 la vita del Consiglio fu segnata, com'è noto, dalla richiesta della pinerolese Lidia Poët di essere iscritta nell'apposito albo. La legge del 1874 non impediva formalmente alle donne l'esercizio della professione, ma neppure v'era una espressa statuizione in senso affermativo. L'iscrizione del Consiglio, disposta con delibera del 9 agosto 1883, fu rapidamente impugnata dal pubblico ministero, facendo leva specialmente sulla tradizione storica, sulla natura pubblica della funzione svolta dall'avvocato e sulle limitazioni giuridiche che ancora gravavano sulle donne in ordine alla libera disposizione dei propri diritti, come l'impossibilità ad accettare mandati in genere, e tantomeno riguardanti affari litigiosi, senza l'autorizzazione del marito ex art. 1743 c.c. La scelta coraggiosa e pionieristica compiuta dal Consiglio torinese, pur temporaneamente vanificata da una pronuncia contraria della Corte d'appello, confermata dalla Cassazione di Torino, poté pertanto realizzare i suoi effetti solo dopo la legge 1176 del 1919 che – oltre ad abolire l'istituto dell'autorizzazione maritale, sulla cui soppressione si era già peraltro espresso il VII Congresso giuridico nazionale del 1911 – apriva alle donne la via verso i pubblici impieghi e le professioni, consentendo dunque anche alla Poët di vedersi finalmente accolta la domanda d'iscrizione al Consiglio torinese.

Superata la fase iniziale di strutturazione organica del Consiglio, una delle questioni più rilevanti per l'Ordine fu la costituzione e il funzionamento della biblioteca: oltre alle spese iniziali per mobili e scaffali il bilancio del Consiglio avrebbe sempre dovuto contemplare nel

passivo voci di spesa per l'acquisto di libri, per l'attivazione di abbonamenti a riviste giuridiche, per le legature, per il personale di assistenza e servizio alla biblioteca. Era stata una donazione dello stesso re Umberto I a costituire il primo nucleo della Biblioteca, poi gradualmente arricchito da ulteriori integrazioni provenienti dal Governo, dal Parlamento e dalle istituzioni locali (Municipio e Ordine Mauriziano), insieme ad una pronta attivazione dei singoli Presidenti, e degli stessi iscritti, tanto da poter contare nel 1889 già una consistenza di circa tremila volumi, di cui un terzo frutto di oblazioni spontanee. Nel 1904 la Biblioteca fu aperta anche agli studenti del quarto anno di Giurisprudenza per sopprimere alla temporanea chiusura della Biblioteca Nazionale Universitaria (all'epoca "Regia Biblioteca Nazionale") con sede in Via Po, colpita dal devastante rogo che fece perdere il materiale più antico e prezioso.

Il Consiglio dell'Ordine mostra nel tempo una costante e spiccata sensibilità nel partecipare ai lutti che colpiscono la vita del foro, commemorando di volta in volta le personalità più illustri, deliberando di contribuire fattivamente anche ad opere celebrative, come per il monumento a Matteo Pescatore nella Regia Università degli studi di Torino o per quello partenopeo dedicato a Pasquale Stanislao Mancini.

A livello locale, il Consiglio segue con attenzione i lavori di ampliamento delle strutture giudiziarie, ben sapendo che anche dalla realizzazione di spazi adeguati può dipendere una più efficace tutela dei diritti. Il maestoso e austero palazzo commissionato dai Savoia a Filippo Juvarra per farne la sede dei supremi magistrati, ovvero del regio Senato e della Corte dei conti, e comunemente noto come "Curia Maxima", benché terminato

da Ignazio Michela solo tra il 1838-39 sotto il regno di Carlo Felice, alla fine del secolo pareva già uno spazio angusto per un funzionamento adeguato dei servizi giudiziari. Fin dal 1905 il Consiglio viene interessato dal Sindaco della città di un progetto di costruzione di un nuovo complesso architettonico ("Palazzo di giustizia" sic) nell'isolato compreso tra via della Consolata, via Santa Chiara, via delle Orfane e via san Domenico: l'area fabbricabile sarebbe stata, con i suoi 5200 mq, idonea per svilupparvi un palazzo che, con tre piani fuori terra, potesse comprendere comodamente tutti i locali di cui doveva constare un tribunale, e relativi accessori, degno della città. Nonostante il Consiglio potesse vantare al suo interno la presenza di illustri parlamentari, in effetti il problema delle carenze strutturali dell'edificio e le conseguenti disfunzioni dell'amministrazione giudiziaria – ampiamente rilevate anche dagli organi di stampa locale – stentavano a risolversi. Al di là delle apparenze, a nulla valse pure la visita del guardasigilli Finocchiaro Aprile nel 1911, in occasione delle celebrazioni per i cinquant'anni dell'Unità d'Italia, né la linea più energica assunta nei confronti del Governo dal Consiglio alla vigilia della Prima guerra mondiale, anche attraverso alcune forme di sciopero dettate dal disservizio giudiziario, che si riproporranno intorno agli anni Venti, con effetti peraltro molto modesti sul funzionamento degli uffici, anche per la perdurante carenza di adeguato personale. Dei tre nuovi Palazzi di giustizia annunciati fin dal 1913 dal senatore e avvocato Frola, quello di Milano sarebbe stato realizzato già nel periodo fascista, quello di Palermo negli anni Cinquanta, mentre quello di Torino sarebbe stato inaugurato solo col nuovo Millennio.





Avvocati, istituzioni e società civile nel corso del XX Secolo

di Michele Rosboch - Università di Torino

1. Dai Consigli dell'Ordine al corporativismo

«Abbiamo la soddisfazione intanto di constatare che i nostri Consigli, nella loro vita oltre cinquantenaria sotto l'impero della legge 8 giugno 1874, hanno continuato quelle gloriose e nazionali tradizioni che i nostri padri hanno lasciato al Foro Piemontese; essi hanno saputo farsi rappresentare da uomini che, giureconsulti insigni e venerati, cari ed amati dai colleghi, ebbero l'anima devota alla Patria, ed ebbero plauso ed onore in tutta Italia. Con questo ricordo che oggidi si intreccia al dovere nostro di cooperare sinceramente e fattivamente al miglior funzionamento dell'ordine nuovo, mandiamo a Voi tutti il nostro affettuoso commosso saluto e la parola del più cordiale commiato e cessiamo dalle funzioni alle quali ci avete chiamati, e le quali ci furono tanto care perché esercitate in mezzo a Voi e col Vostro apprezzato concorso».

Con queste parole pronunciate il 21 giugno del 1926 il senatore avvocato Riccardo Cattaneo aveva sintetizzato, nel suo ruolo di Presidente, lo spirito di un cinquantennio di attività del Consiglio dell'Ordine dei gli Avvocati di Torino, passando la mano alla neo istituita Commissione speciale – voluta dal regime fascista – in vista del passaggio all'ordine corporativo.

Effettivamente, come ben evidenziato nel contributo di Caterina Bonzo, a partire dalla legge istitutiva dei Consigli dell'Ordine si era consolidato il ruolo e il peso (anche istituzionale) dell'avvocatura torinese, il cui contributo alla causa risorgimentale prima e alla costruzione del tessuto unitario nazionale poi, sono ben noti e di particolare rilievo.

Nel ripercorrere alcuni passi salienti del Consiglio dell'Ordine di Torino nella sua evoluzione nel corso del XX secolo è assai evidente come esso si sviluppi, nei suoi diversi snodi, sempre in stretta connessione con l'evoluzione della società civile, nel cui contesto l'Ordine si è inserito e a cui gli avvocati torinesi partecipano in modo attivo e costruttivo.

In linea generale, da un punto di vista istituzionale, l'Ordine previsto dalla normativa unitaria viene a collocarsi fra le realtà cosiddette "intermedie"; anche l'Avvocatura e il suo Consiglio s'inseriscono, infatti, nel novero di quelle "comunità intermedie", di indubbia importanza e di cui molto si è ragionato e discusso in Italia (anche in una logica riformatrice) negli ultimi decenni. Da questo punto di vista lo stesso passaggio "corporativo" imposto dal fascismo, pur limitando di molto l'autonomia e l'autodeterminazione dell'Ordine, non ne annulla del tutto il carattere 'istituzionale'. Come richiamato nei contributi che precedono il mio, da sempre le professioni forensi sono state alla base delle garanzie legali e del corretto svolgimento del traffico giuridico; inoltre, la presenza di avvocati nelle file dei patrioti risorgimentali – in specie in Piemonte – è assai significativa, così come il contributo di professionisti subalpini alla vita politica e istituzionale preunitaria, in specie nel decennio "di preparazione". Proprio nel campo della legislazione forense è un guardasigilli piemontese che emana le prime leggi unitarie del 1874 e 1875 sull'avvocatura (e anche sul notariato), superando le diverse tradizioni preunitarie a facendo fare un passo significativo per la crescita della civiltà giuridica.

A livello locale – come già ricordato – sono presenti i Consigli dell'ordine, su base distrettuale, con competenze organizzative e deontologiche, con una impostazione che segna ancora oggi l'assetto degli ordini professionali forensi; in seguito, con i primi decenni del nuovo secolo e la grande guerra non vengono a modificare la situazione tardo ottocentesca, salvo una piccola modifica introdotta nel 1919, che consente finalmente alle donne l'accesso all'avvocatura. In questo periodo di vita il Consiglio dell'Ordine si distingue per la sua presenza autorevole anche nel dibattito pubblico - annoverando personalità come il già citato Riccardo Cattaneo, Sindaco di Torino e Presidente del Consiglio generale di Reale Mutua – e ospitando a Torino dal 17 al 21 settembre 1924 il V Congresso Nazionale Giuridico Forense, che verrà poi nuovamente ospitato a Torino, su impulso del presidente Fulvio Croce, nel settembre 1969 nella prestigiosa sede di Palazzo Madama.

Significativa è anche l'attività di promozione delle condizioni di svolgimento della professione forense, condotta con

una costante attività propositiva e di interlocuzione con le istituzioni giudiziarie, fino all'utilizzo del rimedio estremo dello sciopero, proclamato dal Consiglio torinese insieme a tutti gli avvocati d'Italia due volte (nel 1914 e nel 1922) contro i disservizi e le carenze della giustizia, nonché – più specificamente – per l'impreparazione e l'insufficiente organico degli Uffici giudiziari a tutti i livelli.

Con lo sviluppo della politica del Fascismo, si rilevano a partire dal 1925 una serie di interventi volti a limitare la libertà associativa e porre le basi del regime corporativo; ciò comporta un'evoluzione autoritaria anche dell'organizzazione forense, con la riorganizzazione del "Consiglio Nazionale" con funzioni amministrative volte specialmente al controllo della deontologia dei professionisti (e un certo controllo anche della 'fedeltà' al regime della categoria...); peraltro, l'avvocatura resta un "ordine" con una certa autonomia, che provvede anche al reclutamento dei nuovi avvocati, affidato ad un concorso aperto a livello locale.

Più nello specifico, con riguardo alla realtà torinese, la legge 25/3/1926 n. 453, con i successivi R.D.L. 6/5/1926 n. 747 e R.D. 26/8/1926 n. 1683, comporta lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e l'avvio del passaggio al regime corporativo; in realtà tale passaggio non fu immediato né semplice.

Anzitutto vi fu la nomina di una Commissione Reale Straordinaria, composta dal presidente avv. Silvio Boselli e dai colleghi Luigi Abello, Giorgio Bardanzellu, Emilio Bonaudi, Giovanni Frola (segretario), Luigi Maccari e Orazio Quaglia, ben presto sostituita da una Commissione Ordinaria, con designazione da parte delle gerarchie fasciste dell'avv. Giuseppe Motta come Presidente, dell'avv. Cesare Pavesio come segretario e dell'avv. Luigi Abello come tesoriere; componenti sono gli avvocati Giorgio Bardanzellu, Adolfo Bona, Enrico Cavaglià, Roberto Cravero, Luigi Maccari, Giuseppe Motta, Orazio Quaglia e Carlo Toesca di Castellazzo.

Alla Commissione spettava il disbrigo delle pratiche relative alla vita ordinaria dell'avvocatura, nonché l'indagine circa l'attività politica non linea con il regime da parte di alcuni avvocati; di rilievo è in proposito il caso dell'avv. Innocente Porrone, socialista e fervente antifascista, arrestato nel 1929 e poi assegnato al confino all'isola di Ponza, sul quale la Commissione aprì nel 1930 un procedimento disciplinare "per aver egli svolto pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione".

In generale, il periodo dal 1926 al 1934 è caratterizzato, sia a livello nazionale sia a livello locale, dall'incertezza circa l'inquadramento giuridico della professione degli avvocati (così come delle già 'libere' professioni), strette fra la minima autonomia garantita dalle Commissioni e il progetto di inserimento obbligato nella struttura sindacale-corporativa di tutti i lavoratori voluta dal Governo; peraltro, a Torino il Sindacato forense era nato

già nel 1925, con circa 120 aderenti, ma – soprattutto successivamente alla legge n. 563 del 1926 sui rapporti collettivi di lavoro – l'interlocuzione fra le Commissioni e il Sindacato non fu semplice, anche per le implicazioni politiche connesse.

La questione trova sbocco con il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con la legge n. 36 del 22/1/1934 sulle "Professioni di avvocato e procuratore" (con relative norme applicative contestualmente approvate e con successive modifiche nel 1939 e nel 1940), che riforma completamente la legislazione professionale italiana, istituendo due "albi" professionali per i procuratori e gli avvocati e con l'istituzione (art. 14) dei "Sindacati Fascisti degli Avvocati e Procuratori", del Sindacato Nazionale e del Consiglio Superiore Forense con sede a Roma.

Con riguardo alla situazione torinese fu istituito un Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, guidato per un quinquennio dall'avv. Carlo Majorino (1934-1939), a cui spettavano la tenuta degli albi, così come i compiti amministrativi, istituzionali e disciplinari, con una organizzazione su base territoriale (avente come base la circoscrizione del Tribunale civile e penale) e una decisa connotazione corporativa e – latu sensu – politica. L'iscrizione all'albo, tenuto dal Direttorio del Sindacato, ha carattere costitutivo e non derogabile.

_ L'avvocato Innocente Porrone



All'art 12 è previsto che: «Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia. Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato. Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione"».

La prova per l'accesso al ruolo dei procuratori (dopo almeno due anni di pratica) era abbastanza complessa e constava di tre prove scritte (diritto civile e commerciale, diritto e procedura penale, procedura civile), mentre la prova orale "comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale" (art. 20); va sottolineato che le tracce delle prove scritte sono stabilite dal Ministero a livello nazionale e che l'accesso è riservato a un numero di posti annualmente stabiliti per ciascuna circoscrizione.

Per l'accesso all'avvocatura è previsto lo svolgimento di almeno sei anni di professione come procuratore oppure un esame unico nazionale con quattro prove scritte (diritto e procedura civile; diritto commerciale; diritto e procedura penale; diritto amministrativo) e una prova orale, che ha per oggetto: diritto romano, civile, commerciale, penale, costituzionale, amministrativo, corporativo e sindacale, ecclesiastico, procedura civile e procedura penale. Possono essere iscritti all'albo anche i professori universitari in materie giuridiche o i magistrati.

In linea generale, la situazione dell'avvocatura torinese in quegli anni non sembra essere facile; se, da un lato si deve osservare la presenza di figure significative e autorevoli anche nella società civile (come l'avvocato della Real Casa Luigi Cazzola, il presidente di Ansaldo avv. Riccardo A. Villa o il già ricordato senatore Riccardo Cattaneo, già Sindaco di Torino in epoca liberale), da un altro occorre rilevare una concreta difficoltà nella vita quotidiana degli avvocati e dei procuratori, come fa osservare l'avv. Giorgio Bardanzellu in un accorato discorso tenuto al Consiglio Nazionale Forense il 28 maggio 1935, ricordando – fra le altre cose - le tristi conseguenze delle strettoie economiche di molti colleghi: «Ricordo che uno dei nostri colleghi maggiori è morto tre mesi fa a Torino con i mobili d'ufficio sequestrati. Se non lo sfrattava la morte lo sfrattava il padrone di casa! Stringe il cuore a pensarci».

È abbastanza evidente la difficoltà per gli avvocati, non solo per il peso delle motivazioni ideologiche, a passare dalle radicate logiche liberali e 'individualistiche' alle visioni corporative imposte dal regime.

Inoltre va anche osservato come gli avvocati (così come peraltro anche i notai) abbiano una solida formazione universitaria e operino anche nell'ambito della

diffusione della cultura giuridica, documentata (ad esempio) dalla collaborazione di molti avvocati alla redazione delle maggiori riviste giuridiche (a cominciare da "Giurisprudenza italiana", fondata – com'è noto – nel 1848 a Torino, da due avvocati...), o con riguardo agli anni Trenta del secolo XX con la significativa esperienza della rivista "Piemonte Forense", dedicata all'approfondimento di questioni professionali e di giurisprudenza, a cui si dedicano avvocati importanti come Enrico Cavaglià, Roberto Cravero, Amedeo Peyron e Italo Mario Sacco.

Ciò contribuisce senza dubbio a garantire una certa autonomia di pensiero e di attività, pur nelle maglie dell'organizzazione di regime.

A ben vedere, l'irrigidimento della disciplina fascista, in specie con le aberranti leggi razziali del 1938, toccano anche l'avvocatura torinese, provocando l'espulsione di alcuni avvocati di religione ebraica e – al contempo – la protesta di numerosi colleghi e uomini di cultura: su questo non mi dilungo e rimando alle pregevoli ed esaurienti iniziative e pubblicazioni promosse qualche anno fa dal Consiglio dell'Ordine di Torino.

2. La fine del Fascismo e la nascita della Repubblica: l'impegno civile degli avvocati

Il periodo della seconda guerra mondiale vede un certo numero di avvocati fra i caduti e numerosi impegnati nella resistenza prima e nelle istituzioni provvisorie del CLN, poi (soprattutto nell'Italia nord-occidentale) e notevole sarà la partecipazione degli avvocati alla rinascita della vita e della partecipazione democratica prima e repubblicana poi, a tutti i livelli.

Da un punto di vista istituzionale un passaggio rilevante è l'abolizione del sistema sindacal-corporativo attuato con la Det. n. 382 del 23/11/1944 (del Governo provvisorio) che ricostituisce e riordina l'Ordine forense in una logica di ritrovata libertà associativa. Tale snodo normativo era stato preceduto il 31 agosto 1943 con il passaggio di consegne da parte dell'avv. Bardanzellu al neo Commissario straordinario ministeriale Bruno Villabruna, in carica fino al 1954 e poi sostituito alla guida dell'Ordine torinese da Oreste Fioretta.

I primi anni della nuova vita del Consiglio dell'Ordine non furono certamente facili, ma sotto la guida di Felice Negretti prima e di Cristoforo Fiasconaro poi, si consolidò superando anche le divisioni interne, formando illustri personalità – fra le quali spicca quella di Fulvio Croce (1901-1976) – in grado di guidare successivamente l'Ordine nei delicati periodi della crisi economica e del terrorismo e di assicurare un'autorevole presenza di avvocati torinesi negli organismi nazionali dell'avvocatura, con la guida del CNF di Franjo Grande Stevens dal 1985 al 1991.

Si diceva del contributo degli avvocati torinesi alla vita istituzionale e alla ripresa della partecipazione democratica; può essere interessante, a mero titolo esemplificativo, richiamare alcune figure significative dell'avvocatura torinese, impegnate nel tornante della ricostruzione della Repubblica, a partire – per alcuni – dall'impegno diretto nella Resistenza.

La prima personalità è Bruno Villabruna (1884-1971), di estrazione liberale, Sindaco di Torino dopo il luglio 1943 e contemporaneamente Commissario del Consiglio dell'Ordine di Torino; arrestato dopo l'8 settembre e confinato in Val Pellice, fu poi Commissario del giornale "La Stampa" e nel 1946 eletto all'Assemblea Costituente. Di rilievo è stata la sua attività politica, quale Segretario del Partito liberale, Deputato e membro del governo Scelba nel 1954, capace di coniugare con equilibrio la militanza politica con l'attività professionale e nell'Ordine di Torino.

Legato allo stesso contesto politico è la figura di Manlio Brosio (1897-1980), anch'egli liberale e militante antifascista; nominato nell'ambito del CLN prima sottosegretario (Governo Bonomi) e poi nel Governo Parri Ministro incaricato per la Consulta nazionale e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel delicato periodo di transizione verso la democrazia (1944-1945), è designato dal Ministro Pietro Nenni ambasciatore a Mosca, a cui seguiranno le prestigiose e strategiche sedi di Londra, Washington e Parigi), fino alla nomina di Segretario generale della Nato e Presidente del Consiglio Atlantico (1964-1971).

Fra i più autorevoli avvocati partigiani va annoverato Dante Livio Bianco (1909-1953), fra i fondatori del Partito d'Azione; dopo l'armistizio, fondò con Duccio Galimberti e altri dieci compagni antifascisti la banda partigiana "Italia libera", combattendo sulle montagne del Cuneese e conducendo difficili azioni contro

_ L'avvocato Franco Grande Stevens





_ L'avvocato Manlio Brosio



_ L'avvocato Felice Negretti



_ L'avvocato Dante Livio Bianco

Tedeschi e fascisti unitamente alle formazioni partigiane di "Giustizia e Libertà" di cui egli fu uno dei protagonisti; ritornato alla vita professionale, si dedicò anche alla dottrina giuridica con pregevoli scritti, fino alla tragica e prematura scomparsa avvenuta in montagna il 12 luglio 1953 sulle Alpi Marittime.

La figura dell'avv. Amedeo Peyron (1903-1965) è legata, invece, al mondo cattolico; avvocato sia civilista sia canonista, fu Sindaco di Torino per la Democrazia Cristiana dal 1951 al 1962 con una maggioranza centrista, guidando la Città nel difficile periodo della ricostruzione e del boom economico e industriale. Profondamente legato ai valori del popolarismo cristiano di matrice degasperiana, riesce a trasferirli nell'agire quotidiano, avviando quell'apertura europea di Torino, che ancora oggi caratterizza la nostra Città; fu il principale animatore delle iniziative di Italia '61 per il centenario dell'Unificazione nazionale, presidente della Comunità Europea di Credito Comunale, della sezione italiana dell'Unione dei Comuni d'Europa e – terminato il mandato di Sindaco – presidente della Società Cattolica di Assicurazioni, presidente della Stipel e vicepresidente della neonata Sip.

Infine, nella stessa linea di impegno di Peyron, va ricordato Andrea Guglielminetti (1901-1985), militante antifascista già dagli anni Trenta, fu tra gli animatori del CLN piemontese e Consigliere comunale per la DC dal 1946 al 1956; vice Presidente della Provincia di Torino dal 1951 al 1964, Assessore al lavoro del Comune di Torino dal 1964 al 1968, ricopre la carica di Sindaco di Torino dal 1968 al 1970), guidando una coalizione di centrosinistra.

Naturalmente gli avvocati torinesi impegnati nel mondo istituzionale, culturale e accademico torinese (e non solo...) sono stati e sono moltissimi, contribuendo con professionalità, competenza e passione alla crescita della nostra Città e della nostra Regione; gli esempi presentati, più o meno risaltanti, vogliono semplicemente richiamare – specialmente a beneficio dei più giovani colleghi avvocati – i valori di fondo della nostra convivenza, che occorre sempre coltivare e ricordare.

3. Cenni conclusivi

In conclusione, con la stabilizzazione della vita costituzionale e istituzionale le professioni forensi – e in specie l'avvocatura – riprendono i propri ruoli, mantenendo una forte connotazione di libera attività e organizzazione e svolgendo compiti essenziali per una società in forte sviluppo e in evoluzione rapidissima. Per fare un paragone, il numero dei notai resta invariato nel corso dei decenni (circa 4.000), mentre cresce notevolmente quello degli avvocati: oggi oltre 200.000, mentre nel 1913 erano, a livello nazionale, 21.300.

Nel frattempo si sono modificate le attività e le stesse funzioni degli avvocati: gli studi professionali assumono spesso dimensioni nuove e più ampie, con un sempre maggior coinvolgimento dei professionisti anche nella vita economica, in attività stragiudiziali e nella risoluzione tramite mediazione delle controversie.

La realtà della sempre maggiore integrazione europea e la diffusione del diritto della globalizzazione hanno portato profondi e radicali cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nella stessa formazione dei giuristi (avvocati e notai su tutti), ma in linea generale gli assetti organizzativi delle professioni forensi si sono mantenuti in linea con la tradizione nazionale.

Le riforme avviate soprattutto negli ultimi anni hanno portato a dibattiti interessanti (anche a livello di opinione pubblica...) e comportano l'esigenza di ricomprendere al meglio i ruoli e le responsabilità dei giuristi nell'attuale scorcio della vita italiana e della stessa Europa, rendendo sempre più necessaria una proficua integrazione – a seguito di adeguata comparazione critica – con i diversi (spesso assai distanti dal nostro) ordinamenti europei.

Nel complesso, dunque, gli ordini forensi svolgono una precipua funzione di giustizia, collocandosi – come cor-

pi intermedi – fra il cittadino e l'apparato statale, senza abbandonare alla mera iniziativa individuale o alle logiche di mercato la tutela dei diritti e la delicata e sensibile materia della giustizia e del corretto traffico giuridico, svolgendo – così – un ruolo per sua natura 'pubblico', con un'importante dimensione deontologica ed etica.

Riprendendo alcune delle considerazioni da cui si è partiti, il Consiglio torinese – così come tutti i Consigli italiani e lo stesso Consiglio Nazionale Forense – si configura oggi pienamente come "ordine", da intendersi quale "ordinamento, cioè una istituzione, nella quale si realizza, in piena autonomia, la normativa professionale. Autonomia significa che l'ordine, pur essendo nello Stato, non si identifica con esso, anzi, in quanto autonomo, gli si oppone; vale a dire, poiché questo è in definitiva quello che conta, sono gli stessi appartenenti all'ordine quelli che lo realizzano" (S. Satta).

Le vicende delle professioni legali in Italia nell'ultimo secolo hanno costituito un punto importante della storia del nostro paese e rappresentano a tutt'oggi uno snodo decisivo per il suo sviluppo e per la garanzia essenziale dei diritti e delle libertà civili nell'attuale società complessa post-moderna. Essi costituiscono un significativo esempio di organizzazione intermedia, finalizzata a presiedere all'effettivo diritto alla giustizia ed alla diffusione di una cultura della legalità; secondo la celebre affermazione del grande avvocato Francesco Carnelutti, gli avvocati sono "Uomini di parte, quindi liberi"!

E riprendendo come auspicio, soprattutto per chi intraprende la professione forense, quanto affermato dal Presidente della Corte Costituzionale (ora emerito), Paolo Grossi: «In fondo, è un realistico messaggio di ottimismo che io intendo trasmettere a questa grande assisa di avvocati: il loro ruolo non potrà che crescere, così come crescerà il ruolo di ogni giurista. Il nuovo ordine giuridico non potrà fare a meno dei costruttivi apporti di coloro che sanno di diritto».

Bibliografia

F. Grande Stevens, *Vita d'un avvocato*, Padova, Cedam, 2004;

Aa. Vv., *L'unità d'Italia nella tradizione dell'avvocatura. Discorsi, testimonianze, memorie*, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 2011.

A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, con Introduzione di G. Lombardi, Torino, Einaudi, 1995.

IL PERIODO FASCISTA

L'opera di fascistizzazione intrapresa durante il ventennio fascista colpì grandemente l'Avvocatura che subì importanti misure tese a fascistizzare la categoria e ad annullare l'indipendenza dei suoi organi, fino a giungere alla epurazione dei suoi componenti.

In primo luogo va ricordata la Legge n. 453 del 26 marzo 1926, recante modifiche all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (risalente al 1874): la riforma prevedeva la formazione del Consiglio Superiore Forense formato da trentadue componenti, di cui la metà eletta dai singoli Consigli e la seconda metà nominata dal Ministro, con palese lesione dell'indipendenza dell'avvocatura.

L'attuazione alla Legge n. 453 passò attraverso norme tese dapprima a "fascistizzare" gli avvocati e, quindi, a sostituire i Consigli distrettuali.

Con la Legge 747 del 6 maggio 1926 i Sindacati fascisti presero il posto dei Consigli dell'Ordine: ad essi soli sarebbe spettata *"la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi della classe forense e specialmente di assistenza, istruzione ed educazione previsti dalla legge"*.

I Consigli vennero spogliati dei poteri e ridotti a semplici commissioni nel 1928 (R.D.L. 2580 del 22 novembre) per finire definitivamente soppressi nel 1933 (con il R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933) e tutte le loro funzioni furono attribuite ai sindacati forensi fascisti (che quindi rappresentavano anche gli avvocati non iscritti al sindacato) mentre a livello centrale tutti i poteri vennero trasferiti ad una Commissione Centrale per gli avvocati e procuratori (in sostituzione del Consiglio Superiore Forense) composta da quindici avvocati cassazionisti tutti nominati dal ministro.

A Torino la Commissione Reale Straordinaria degli Avvocati si insediò il 21 giugno 1926: il Presidente designato era l'avv. Silvio Boselli; da quel momento la parola libertà non ricorrerà più nei verbali delle sedute (sempre vidimati da un giudice delegato dal Presidente del Tribunale) e l'attività del collegio cominciò ad interessarsi del comportamento politico degli iscritti.

Il 6 maggio 1929 venne sciolta la Commissione Straordinaria e costituita quella Ordinaria (con presidente Giuseppe Motta, segretario Carlo Pavesio e tesoriere Luigi Abello); dal punto di vista disciplinare l'attività della Commissione si rivolse più ad indagare sull'attività politica degli iscritti piuttosto che sul loro comportamento professionale.

In realtà la contemporanea presenza del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori (presieduto dal segretario avv. Carlo Majorino) svuotava l'autonomia e la importanza della Commissione Reale finendo il primo per occuparsi delle stesse funzioni della seconda, apertamente esautorandola.

Le Commissioni Reali furono sciolte nel 1933 e gli ordini saranno gestiti da un Direttorio del Sindacato⁽²⁾.

L'obiettivo del regime non era solamente quello di "limitare" l'indipendenza dell'avvocatura: il Duce, infatti, temeva gli esponenti antifascisti presenti tra gli avvocati, alcuni anche parlamentari.

Così, già a partire dalla legge n. 563 del 3 aprile 1926, era stata vietata l'iscrizione all'albo a chi avesse svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione così colpendo chi avesse, in passato, espresso idee contrarie al fascismo. E per chi già fosse iscritto fu prevista la radiazione.

La nuova impostazione della professione veniva sancita nella stessa formula del giuramento laddove i procuratori e gli avvocati dovevano impegnarsi ad esercitare la propria attività non più ai fini della giustizia, ma della Nazione: *"Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia e gli interessi superiori della Nazione"*.

L'appartenenza al Partito (e in generale al possesso delle onorificenze fasciste) divenne requisito per entrare nella professione: finì così che le aule dei tribunali si popolarono di avvocati inetti, ma in camicia nera, che affiancavano – allo scopo non tanto velato di intimidire i giudici – i veri professionisti incaricati della difesa tecnica.

D'altronde già dall'avvento del fascismo la classe forense aveva sviluppato contraddizioni al suo interno: agli avvocati che, conservando l'indipendenza (al costo di attentati alla loro vita e ai loro beni con aggressioni fisiche e distruzione delle abitazioni e degli studi legali), continuarono a difendere le vittime dei soprusi si contrapponevano quelli, in numero considerevole, che utilizzarono la loro adesione al fascismo per carriere politiche e per arricchimento personale. I procedimenti disciplinari finirono per assurgere a scusa per incriminare professionisti lontani alla cultura fascista, soprattutto coloro che avevano sostenuto ideologie contrarie al fascismo.

E giunse il periodo nero della promulgazione delle Leggi Razziali annunciate il 18 settembre 1938 a Trieste dal dittatore Benito Mussolini.


Ricorda l'avv. Bruno Segre, nato il 4 settembre 1918 ed iscritto all'Albo dei Praticanti il 30 maggio 1941 e degli Avvocati il 05 settembre 1946), noto storico intellettuale e partigiano: *"Ero alla vigilia di compiere i vent'anni. Verso la fine del '37, a mano a mano che si intensificava l'alleanza fra Italia fascista e Germania nazista, si moltiplicavano su al-*

cuni giornali articoli contro gli ebrei. Molta gente si chiedeva come mai. Improvvisamente, nel novembre del 1938 furono emanate dal fascismo un complesso di leggi che erano, su qualche punto, perfino peggiori di quelle approvate in Germania contro gli ebrei. Queste leggi in sostanza estromettevano dalla vita pubblica e privavano dei diritti fondamentali tutti gli ebrei italiani, una comunità che allora era formata da circa 40.000 persone, che su 46 milioni di abitanti, quanti ne contava l'Italia allora, non potevano certo rappresentare un pericolo per il regime di Mussolini. Senza contare che gli ebrei in Italia erano completamente assimilati. Molti ebrei si scoprirono tali perché colpiti nei loro diritti civili: non potevano più andare a scuola, perdevano l'insegnamento, perdevano i posti negli impieghi pubblici, gli avvocati non potevano più difendere le persone se non i loro correligionari⁽³⁾.

"Avevo 21 anni. In quei giorni mio padre fu mandato al confine ed eravamo in crisi. Io ero perseguitato poiché sono figlio di matrimonio misto, mio padre era ebreo e mia madre cattolica; avevo un fratello e una sorella i quali erano iscritti alla comunità ebraica e frequentavano la scuola ebraica. Ricordo che mia madre riuscì, con un atto di battesimo compiacente, a ottenere che fossero dichiarati ariani. Io che non mi ero iscritto alla comunità ebraica, che son sempre stato libero pensatore, fui considerato ebreo, così da due genitori nascevano due figli ariani e un ebreo... si pensi che assurdità⁽⁴⁾.

I primi provvedimenti di discriminazione razziale, nel 1938, trovarono, quindi, un terreno pronto per la loro applicazione contro l'avvocatura che culminò, con la legge 29 giugno 1939 n. 1054 sulla "disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", nel vietare agli ebrei l'esercizio della professione forense.

La norma obbligava a denunciare la propria appartenenza alla "razza ebraica" entro 20 giorni dall'entrata in vigore (pena l'arresto fino a un



— *L'avvocato Bruno Segre*

mezzo mese o ammenda) e sanciva la fine del libero esercizio della professione costituendo tre distinti Albi. Per primo, quello degli avvocati e procuratori di razza ariana, liberi di svolgere la propria attività.

Per gli avvocati di razza ebraica, invece, la legge prescriveva l'iscrizione in "elenchi aggiunti", qualora avessero "ottenuto la discriminazione". La discriminazione consisteva nella richiesta da parte del cittadino ebreo di non seguire, per particolari "meriti" verso la nazione, il destino riservato ai suoi correligionari dalle leggi razziali. Questa umiliante e degradante richiesta, qualora accettata dallo Stato, consentiva all'ebreo "discriminato" di esercitare la professione con alcune limitazioni.

In ultimo, gli avvocati ebrei "non discriminati" che rientravano negli "elenchi speciali" e potevano eser-

citare esclusivamente in favore di cittadini ebrei.

Prosegue nel ricordo l'avv. Bruno Segre: *"Io ero uno dei tre studenti ebrei rimasti nella facoltà di Giurisprudenza. Riuscii a finire l'università perché gli ebrei già iscritti all'Università all'epoca della promulgazione delle leggi razziali potevano terminare il corso di studi. Io mi laureai il 15 giugno 1940. Il 10 giugno 1940 fu dichiarata la guerra ed il giorno dopo gli aerei alleati bombardarono Torino. Festeggiai la laurea nel rifugio, offrendo da bere a tutti".*

Tra il 1939 e il 1940 il Sindacato nazionale fascista degli avvocati perseguì con estrema durezza l'applicazione delle leggi razziali, espellendo dagli albi gli avvocati classificati "di razza ebraica", mentre il Consiglio superiore forense, composto peraltro anche da insigni giuristi di stam-

po liberale, non si oppose, approvando di fatto l'operato dell'organo sindacale.

È impossibile determinare i numeri della diaspora silenziosa: già nel 1938, infatti, molti avvocati si cancellarono volontariamente dagli albi, per evitare quell'umiliante schedatura poi imposta dalla legge dell'anno successivo.

A Torino le cancellazioni avvennero il 27 dicembre 1939: 54 furono gli avvocati espulsi dall'albo.

Racconta ancora l'avv. Bruno Segre: *"Dopo aver preso la laurea non potei affrontare la pratica forense in quanto fu inibita la pratica legale presso gli studi "ariani". Vissi per qualche tempo dando lezioni private, compilando tesi di laurea, collaborando con settimanali sotto pseudonimo"*⁽³⁾. *"L'ho poi fatta frammentariamente nel settore penale. Poi fui arrestato nel settembre ottobre del '42 e il mio praticantato si interruppe, in quanto rimasi in carcere 3-4 mesi alle Nuove. Sono andato il primo maggio '43 alla commissione prefettizia dove giudicavano gli arrestati, un tribunale speciale"*⁽⁴⁾.

L'Avvocatura italiana comincerà a uscire dal buio soltanto nel 1944: le leggi razziali furono abrogate coi regi decreti – legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944 (ma nella Repubblica Sociale Italiana continuarono a essere applicate fino all'aprile 1945). Con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 venne sancita la fine del corporativismo fascista e la contestuale ricostituzione degli ordini e dei collegi in Italia.

Toccò, alla fine della dittatura, all'avvocato Piero Calamandrei (dal 1946 Presidente del Consiglio Nazionale Forense) governare la difficile fase del ritorno alla democrazia con la ricostituzione degli Ordini degli Avvocati.

L'avv. Bruno Segre c'era e ricorda: *"Dopo la guerra non ho potuto riprendere la strada forense. Nel 1944 ho avuto l'esperienza della reclusione di via Asti. Sono venuti nel mio ufficio due energumeni della polizia investigativa della Repubblica Sociale e*

io avevo il personal Swaiss tedesco che uno sconosciuto mi aveva dato, cioè il documento originale tedesco e io avevo modificato il mio nome in "Bruno Serra" e costoro dapprima credettero alla mia nuova identità, poi perquisendo il mio ufficio capirono che ero io.

Il mio ufficio era in piazza Solferino n. 3, agli ammezzati, dunque, c'erano solo due rampe di scale. Avevo appena fatto 3/5 gradini, quando quel gorilla tirò fuori la pistola e mi sparò tre colpi. Due finirono nel muro e il terzo fu bloccato dal porta sigarette di metallo che mi salvò la vita. Caddi e il gorilla mi disse di accendere un cero alla madonna visto che ero ancora vivo. Mi portarono in via Asti dove stetti per alcune settimane"⁽⁴⁾.

"(dopo molte vicissitudini) nel frattempo mi ero rimesso a studiare e diedi gli esami da procuratore legale. L'esame fu annullato perché c'era il sospetto che qualcuno dei candidati avesse copiato. Fu ripetuto qualche mese dopo. Venni promosso. Quella promozione all'esame di procuratore fu anche la mia fortuna perché mi resi conto che il mio futuro sarebbe stato nell'Avvocatura. Cominciava un'avventura umana e professionale durata settant'anni.

Ho sempre avuto il culto della legalità. Il mio antifascismo derivava anche da un'esigenza di giustizia. Consideravo il fascismo un continuo, permanente attentato alla giustizia. Esercitare l'avvocatura mi sembrava non soltanto soddisfare una vocazione ma anche conquistare una fonte di libertà ed indipendenza. Io ho sempre rifiutato di lavorare alle dipendenze di un padrone o di un ufficio, pubblico o privato che fosse. Insomma, non sono mai stato realmente libero come da quando ho fatto l'avvocato, anche se ciò significava una grande responsabilità, spirito di sacrificio e soprattutto intenso lavoro"⁽³⁾.

Concludiamo la trattazione di questo periodo buio della storia italiana e, in particolare dell'avvocatura italiana, con le parole dell'avv. Maria Masi, attuale presidente del Consiglio Nazionale Forense:

"Rimangono, oggi, il ricordo di quei nomi elencati uno sotto l'altro con la parola "cancellato" a margine, la loro riabilitazione spesso postuma e la necessaria memoria di ciò che avvenne e delle sue conseguenze, «ripugnanti alla coscienza» prima ancora che al diritto.

La riabilitazione degli avvocati ebrei, anche se solo formale, è importante principalmente per due ragioni: perché restituisce, anche se solo simbolicamente, giustizia ai colleghi e perché restituisce dignità all'avvocatura, anche a quella che è stata complice di questa barbarie, affinché chi oggi esercita la nostra professione coltivi la memoria e non dimentichi mai il ruolo e la funzione a cui è chiamato".

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, a 80 anni dalle Leggi razziali del 1939, ha voluto rendere giustizia ai colleghi ebrei del Foro che furono cancellati dagli elenchi dell'Ordine a seguito delle infami leggi razziali.

Il 20 dicembre 2019 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della targa, apposta nel corridoio del Palazzo di Giustizia, sulla quale sono riportati i nomi dei 54 colleghi che ebbero a subire quell'ingiustizia.

"Perché l'odio e l'indifferenza verso "l'altro" non debbano più ripetersi e perché sia bandita ogni discriminazione" è il monito alla passata e futura memoria inciso sulla targa.

* * *

1) da *La Pazienza* n. 8 del 1985

2) da *La Pazienza* n. 9 del 1985

3) da *Non mi sono mai arreso. Bruno Segre, una vita da resistente*, ed. Il Punto 2018

4) intervista all'avv. Bruno Segre 15 novembre 2021

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI '60 E '70

Quale la storia dell'Avvocatura torinese nel secondo dopoguerra? Le fonti storiche sono lacunose. Il 30 aprile 1945 si riunisce, a Torino, il Comitato Avvocati e Procuratori, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.); tra le prime attività il Comitato procedette alla radiazione dei colleghi compromessi col regime appena cessato per la loro appartenenza al Partito Fascista Repubblicano (1). Il 2 maggio 1945 l'ex commissario del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori, l'avv. Oreste Fioretta, consegnò al nuovo Comitato del C.N.L. tutti le attività che erano state di spettanza del Sindacato nonché gli uffici, la biblioteca, la cassa ed i fondi fiduciari consegnati dai colleghi.

Subito dopo il Comitato reinscrisse tutti gli avvocati e procuratori che erano stati cancellati a seguito delle leggi razziali nonché decretò alcune sospensioni cautelari per motivi politici (1).

La storia del Foro di questo periodo non può essere approfondita in quanto mancano i registri: le verbalizzazioni ripresero soltanto il 14 ottobre 1947; fino ad allora, è noto, il Consiglio era presieduto dall'avv. Felice Negretti e tra i componenti si ricordano gli avv. Fulvio Croce e Cristoforo Fiasconaro di cui parlò molto la storia successiva. Il clima all'interno del Consiglio doveva essere tutt'altro che sereno, posto che il presidente Negretti ed altri componenti si dimisero presto.

Passò, quindi, a presiedere il Consiglio dell'Ordine l'avv. Cristoforo Fiasconaro con segretario l'avv. Fulvio Croce; le elezioni per l'integrazione del collegio che si tennero il 7 novembre 1947.

"Il Consiglio iniziò una opera di ricostruzione morale della lacerata professione esaminando le varie posizioni di coloro che erano stati sospesi o radiati per motivi politici ma soprattutto riaffermando principi di severità in materia disciplinare"⁽¹⁾.

La presidenza dell'avv. Cristoforo Fiasconaro, che dovette affrontare le complesse situazioni conseguenti alle modificazioni della società che rapidamente andava cambiando, proseguì sino al 1966; viene ricordato, come si leggerà nel prosieguo, rigido ed intransigente nella difesa della libertà e dignità della professione forense.

Possiamo contare su testimonianze dirette sulla vita dell'Avvocatura torinese in quegli anni.

L'avvocato Marcello Tardy, iscrittosi all'Albo degli Avvocati il 30 novembre 1957, ricorda con commozione l'inizio della sua attività: *"Noi praticanti eravamo molto amici. I tre quarti di loro andarono a dare l'esame a Catanzaro. Io lo detti a Torino. Eravamo in 26 e passammo in 13 l'orale per poi venire promossi in 10. Però studiavamo insieme ed era molto amichevole. Portavamo avanti la pratica insieme ed era un bel vivere.*

Ricordo che eravamo accomunati da un grandissimo rispetto per gli avvocati anziani. Erano anche abbastanza benevoli con noi. Era una bella vita. Forse non avevamo molte preoccupazioni. Ci si divertiva un pochettino. Lavoravamo 6 giorni su 7. Io con mio padre al sabato pomeriggio andavo sempre in ufficio. Sabato mattina e sabato pomeriggio. Il lavoro era molto metodico, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Solo la ricerca di giurisprudenza portava via una marea di tempo, si copiava tutto a mano e poi bisognava girare per tutte le biblioteche"⁽²⁾.

L'avvocato Marcello Tardy è stato componente del Consiglio dell'Ordine: fu il presidente Fiasconaro il primo ad invitarlo a candidarsi alle elezioni: *"quell'elezione a cui si riferiva l'avvocato FIASCONARO avveniva al suo declino, nel momento in cui stava crollando (anno 1966). In quel periodo c'era grosso fermento contro di lui per la sua rigidità. Aveva distrutto il collegamento con tutti gli Ordini di Italia. Si sapeva che non avrebbe certamente vinto. All'epoca avevo 37/38 anni, mio padre era ancora vivo. Non fu facile spiegare a Fiasconaro che non intendevo intraprendere quell'avventura, mi recai da lui e gli dissi "presidente io non ho nessuna intenzione di partecipare ad una competizione elettorale"; passai una mattinata niente affatto piacevole"⁽²⁾.*

"Arrivò, quindi, il presidente Giuseppe Parella, che rimase qualche anno, e quindi l'avv. Fulvio Croce. L'epoca Croce portò il sottoscritto ad essere nuovamente chiamato per fare il consigliere. Cosa che avvenne. Era un Consiglio dalle grandi personalità come gli avvocati Conso, Tortonesi, Pastore, Amerio, Cipolla, Grande Stevens, Del Grosso; ricordo addirittura le varie posizioni in cui eravamo sistemati in consiglio.

Ricordo il consigliere Conso che, pur nel suo rigore, era molto umano nel comprendere le situazioni.

Il Consiglio si occupava dei problemi anche in campo nazionale nei rapporti con gli altri Consigli, con i Magistrati e con i cancellieri. Si trattavano questioni importanti. C'erano le prime mosse della Cassa. Poi c'era il reparto sovvenzioni.

C'era la riunione ogni lunedì sera alle 21 e poi i disciplinari li facevamo di pomeriggio a parte. Ce ne furono tanti. A volte c'era un rigore assurdo.

In quegli anni di Consiglio ho imparato tantissimo perché c'erano quei grandi maestri. Erano altri tempi. Loro erano i grandi.

Fu una fortuna non essere stato eletto negli anni dopo perché sapete cosa successe a Fulvio CROCE. Per me fu un

momento quasi come la perdita di mio papà. Quello era un periodo tragico... Morire in quel modo. Non era facile vivere in quel momento.

Poi è cambiato tutto; tra noi colleghi sono cambiati i rapporti.

La vita divenne molto difficile. Mi ricordo una volta in cui dissi alla collega Bianca Guidetti Serra "perché non ci troviamo più come una volta, quando facevamo le cene, tutti i penalisti, tutti insieme?". Lei disse che non c'era più l'atmosfera. C'era stata una forte spaccatura.

Purtroppo sono tantissimi i colleghi che ho salutato e che non ci sono più ai quali rivolgo un pensiero di riconoscenza e gratitudine perché sono stati tutti miei maestri e tutti hanno contribuito a farmi passare una vita professionale bella, anche umanamente⁽²⁾.

Abbiamo raccolto l'apporto diretto anche dell'avv. Antonio Rossomando, iscrittosi all'Albo il 22 marzo 1963, Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 2001 al 2005:

"Arrivai a Torino da Palermo nel 1962. Io ero molto interessato a stare a Torino che era una città antifascista, di grande tradizione liberale che ha avuto anche una presenza partigiana non indifferente.


Non conoscevo nessuno, sono stato presentato all'avvocato Romagnoli con grande preoccupazione da parte mia che non mi accettasse. Invece andò bene tanto che vent'anni dopo, quando si ritirò, gli succedetti nel suo studio dove tuttora sono.

L'avvocatura torinese a quel tempo era una avvocatura liberale diciamo, molto tesa ad avere dei punti fermi.

La vita quotidiana dell'avvocato di allora, negli anni 60, era impegnativa.

Io andavo molto presto in studio. Se la mattina c'era un processo, si andava tutti insieme, il titolare dello studio accompagnato dai suoi ausiliari i quali rimanevano impassibili ad ascoltare ogni sua parola. Finito il processo si faceva qualche commento a seconda di come era andato il processo. Questo per quanto riguarda i momenti processuali. Quando non c'era il processo la mattina si

— L'avvocato Cristoforo Fiasconaro





andava dall'avvocato che dava una striscia con su scritto quello che bisognava fare: andare in cancelleria, a parlare con i magistrati ecc.⁽³⁾.

Ecco l'apporto dell'avv. Mauro Ronco, iscrittosi all'Albo nel febbraio 1974, Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 2006 al 2010.

"Riconosco di essere stato un po' privilegiato probabilmente perché io ero nello studio di Marcello Gallo che era uno dei maggiori avvocati torinesi, oltre che essere titolare della cattedra per decenni all'Università di Torino, ed è stato un grande maestro. All'epoca in pretura si cominciava la mattinata con 10, 15 avvocati, poi si arrivava fino al pomeriggio ascoltando gli altri e formandosi⁽⁴⁾.

Ed ancora l'avv. Antonio Foti, iscrittosi all'albo il 14 marzo 1969:

"Quando nello studio legale c'erano molti avvocati il praticante era messo in condizione di imparare molto potendo seguire il lavoro di tutti. C'era anzitutto come obbligo nello studio professionale organizzato quello di occuparsi in primo luogo del lavoro affidato dal capo studio e poi, eventualmente, del lavoro proprio laddove concesso. Era un problema il sapersi destreggiare tra un incarico e l'altro, tra un'ora e l'altra.

La professionalità degli avvocati torinesi era molto stimata nelle altre parti d'Italia anche per la formazione ricevuta nell'università locale⁽⁵⁾.

Conclude l'avv. Gian Paolo Zancan, iscrittosi all'Albo il 14 marzo 1964, Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 1998 al 2001: *"Quando sono entrato nel modo dell'avvocatura, negli anni '60, le regole sugli orari erano molto ferree. Però il giovane era trattato bene. Non guadagnava niente ma imparava molto. Quando il dominus, il titolare dello studio chiedeva bisognava dare. Capitò che mi venisse detto "domani questa lettera deve essere a Roma" che significava che io prendevo il treno, arrivavo a Roma nello studio del Collega e poi ritornavo. Possono sembrare commissioni facili ma avevano una massima importanza pratica.*

Ho avuto l'esempio di grandi maestri

e anche di grandi uomini, uno per tutti Fulvio Croce che volontariamente si è sacrificato per l'Istituzione. Così ho capito che le Istituzioni sono l'essenza di questo mondo, il loro rispetto è il valore più importante⁽⁶⁾.

* * *

- 1) avv. Bruno Bonazzi da *la Pazienza* n. 11 del 1986
- 2) intervista all'avv. Marcello Tardy 9 maggio 2022
- 3) intervista all'avv. Antonio Rossomando 12 luglio 2022
- 4) intervista all'avv. Mauro Ronco 17 maggio 2022
- 5) intervista all'avv. Antonio Foti 6 luglio 2022
- 6) intervista all'avv. Gian Paolo Zancan 23 marzo 2022



_ L'avvocato Antonio Rossomando



_ L'avvocato Gian Paolo Zancan

GLI ANNI DEL TERRORISMO, GLI ANNI DI PIOMBO

E inesorabilmente tutto andava scivolando verso il periodo più buio della storia dell'Avvocatura torinese, come, sopra, storicamente ben ricostruito dal prof. Michele Rosboch.

Gli anni sessanta avevano visto la rapida crescita economica del Paese con il conseguente significativo miglioramento del tenore di vita della popolazione, il cosiddetto miracolo economico italiano.

Il periodo fu caratterizzato da una nuova crescita culturale e, nello stesso tempo, tuttavia cominciarono le prime grandi manifestazioni e gli sconvolgimenti sociali, si pensi alla contestazione studentesca del 1968 e alle lotte dei lavoratori dell'autunno caldo.

La storia italiana era entrata nel periodo che la storia ha battezzato come *"anni di piombo"*.

Ben calza la definizione offerta da Wikipedia: *"Gli anni di piombo identificano in Italia un periodo storico compreso tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni ottanta del XX secolo, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo"*.

Le organizzazioni terroristiche di entrambi gli schieramenti politici (sia di sinistra, come Lotta Continua e il Movimento Studentesco, sia di estrema sinistra, come Prima Linea e le Brigate Rosse, sia di destra, come i Nuclei Armati Rivoluzionari e Ordine Nuovo) passarono alla lotta armata con scontri e violenze quotidiane, per strada ed in piazza, e agli omicidi politici.

Dagli scoppi di ordigni e bombe si passò alle stragi: è impressa nella memoria italiana quella di piazza Fontana il 12 dicembre 1969 nella sede di Milano della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Il clima sociale precipitò nel caos: le manifestazioni di piazza degeneravano in guerriglia urbana, il livello dello scontro si alzò sempre di più.



Così il professor Angelo D'Orsi⁽¹⁾ sulle pagine de *La Pazienza* (n. 94 del marzo 2007): *"lo stragismo aveva inaugurato la tristissima stagione delle bombe contro innocenti, del massacro indiscriminato, del terrorismo nel senso proprio del concetto.*

Furono gli Anni di piombo: vite sospese, esistenze bruciate, incertezza sul futuro, paura del presente, terrore, morte e un pesante clima di sospetto che inquinava i rapporti tra cittadini. Epicentro del nuovo terrore fu Torino, grande capitale industriale, capitale del movimento operaio, città di elites intellettuali, uno dei più fecondi laboratori politici e una tra le più produttive fucine culturali del Paese, città "Medaglia d'Oro della Resistenza". Torino era stata negli anni '60 l'epicentro della lotta studentesca.

Torino non solo fu coinvolta ma fu, più duramente delle altre città, colpita dal terrorismo.

La città entrò nel tunnel della paura con un susseguirsi impressionante di episodi di violenza: vittime poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti, dirigenti d'impresa, lavoratori. Minacce, intimidazioni, ferimenti, rapimenti, assassini. Nulla fu risparmiato'.

Ricorda il prof. avv. Mauro Ronco: *"Questo è il clima in cui venne celebrato innanzi alla Corte di Assise di Torino il processo ai "capi storici" delle Brigate Rosse: 53 imputati, di cui 20 detenuti, fra cui alcuni dei fondatori carismatici: Alfredo Buonavita, Alberto Franceschini, Prospero Gallinari, Renato Curcio, Roberto Ognibene, Maurizio Ferrari, imputati di costituzione di banda armata, sequestro di persona, lesioni personali, furto e altri delitti. Si tratta del primo grande processo alle Brigate Rosse anche se in esso non vi figura ancora il delitto di omicidio"⁽²⁾.*

Il dibattimento si aprì il 17 maggio 1976 e subì numerosi rinvii.

Ricostruisce l'iter iniziale del giudizio l'avv. Antonio Rossomando: *"In apertura di dibattimento gli imputati, nella logica di un processo di rottura, contestando la legittimità della Corte di giudicare, revocano il mandato ai loro difensori di fiducia. Con la scelta di un processo c.d. di rottura, rifiutando il processo stesso si negava l'Istituzione"⁽³⁾.*

Gli imputati revocarono il mandato ai difensori di fiducia e dichiarandosi "prigionieri politici" rifiutarono quelli nominati di ufficio intimando loro con minacce di non assumere l'incarico, riuscendo nello scopo.

Commenta l'avv. Gian Paolo Zancan, componente del collegio difensivo: *"I Brigatisti che avevano delle immonde menti giuridiche dietro di loro compresero che uno dei punti deboli del processo era ovviamente la partecipazione dei giurati e cercarono di minacciare e purtroppo tra i giurati, come poi avverrà per i difensori di ufficio, ci furono molte defezioni per scuse molto poco plausibili e molto dettate dalla paura"⁽⁴⁾.*

Avv. Antonio Rossomando: *"Esonerati i primi difensori d'ufficio, il 22 maggio 1976 la Corte d'Assise – nella persona del Presidente, Guido Barbaro – nominava difensore il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Fulvio Croce ai sensi dell'art. 130, comma 2, del codice di rito"⁽³⁾.*

E l'avv. Fulvio Croce accettò, nella piena consapevolezza del rischio di essere ucciso.

Le tristi vicende del Paese ricadono sul processo di Torino; valga un episodio su tutti: il 9 giugno 1976 vi fu l'omicidio del Procuratore Generale di Genova, Francesco Coco, ad opera delle Brigate Rosse.

E si giunse al tragico 1977, in tutta Italia. E ancor di più a Torino, con gli episodi di sangue.

Come non ricordare, proprio in questa sede, l'attentato del 20 aprile al cancelliere capo del Procura Generale, Dante Notaristefano?

Il processo sarebbe ripreso il 3 maggio 1977: si fece sempre più incalzante la strategia degli imputati affinché esso non si potesse celebrare.

Per arrivare al tragico 28 aprile 1977: l'omicidio del Presidente Fulvio Croce.

Prof. avv. Mauro Ronco *"Givedì 28 aprile 1977, giornata piovosa, alle 15 Fulvio Croce sta per accedere al suo ufficio. Rocco Micaletto, che sarà componente esecutivo delle BR all'epoca del sequestro Moro, lo avvicina chiamandolo "AVVOCATO" e gli scarica addosso cinque colpi della sua Nagant 7.62 silenziata"*⁽²⁾.

La città fu sconvolta. L'Avvocatura fu sconvolta.

Ricorda l'avv. Marcello Tardy: *"Fu un momento di grandissima crisi (per me, in particolare, che ero stato giovane consigliere dell'Ordine sotto la sua presidenza fu un dolore profondo) per l'avvocatura"*.

Per me fu un momento quasi come la perdita di mio papà. Un dolore veramente forte che ho sentito e poi è cambiato tutto. Quello era un periodo tragico... Morire in quel modo. Non era facile vivere in quel momento.

Quel pomeriggio del 28 aprile 1977 non solo ci privò del Presidente ma anche della stabilità interiore di tutta la categoria: da allora momenti anche di contrasto e di scontro interno ci furono su tanti temi che un tempo non avevano meritato momenti di meditazione o che erano sorti per le mutate condizioni in cui si operava"⁽⁵⁾.

Ricorda l'avv. Bruno Segre, all'epoca membro del Consiglio Comunale della Città di Torino:

"Rimasi scioccato quando seppi che Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, un uomo integro e coraggioso, era stato ucciso dalle Brigate Rosse. Torino pagò un prezzo molto alto in questa guerra"⁽⁶⁾.

Secondo l'avv. Gian Paolo Zancan⁽⁴⁾: *"Fulvio Croce sapeva che lo stavano seguendo, quando lo chiamano, per essere sicuri, "avvocato", guardate che in quel momento l'avvocato è valorizzato, l'Avvocatura diventa eroe grazie a questo, non dico anziano, questo grande uomo viene ucciso da vili, da parte dei vili che hanno il coraggio di scrivere – e noi lo sentiremo il giorno dopo in tribunale – "è stata una straordinaria impresa militare"*.

Mi viene da dire quella parola che non si può dire: ammazzare una persona anziana senza difesa è prima di tutto una vigliaccata e così è stato valutato, nel corso di tanti anni, dall'Avvocatura italiana che ha fatto di quella parola "AVVOCATO" il suo slogan: siamo tutti lì, giovani colleghi dovete essere tutti lì, nel nostro Ordine c'è un eroe riconosciuto da tutta l'Avvocatura italiana"⁽⁴⁾.

Ma il processo doveva proseguire.

Prof. avv. Mauro Ronco: *"I giudici popolari convocati per il 3 maggio dichiarano in maggioranza la loro indisponibilità motivata da sindromi depressive che nascondono la paura. L'Avvocatura torinese, dopo un attimo di incertezza, contrassegnato da un lucido e animato dibattito interno, reagisce con coraggio e determinazione.*

Dalle sue fila escono alcuni tra i rappresentanti più prestigiosi, cui si associano subito molti valorosi colleghi, che accettano il mandato di ufficio conferito dal Presidente Barbaro.

Gli Avvocati che parteciparono in qualità di difensori di ufficio in questa fase decisiva del processo furono: Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati, Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Gian Vittorio Gabri, Fulvio Gianaria, Francesco Gilardoni, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noya, Graziano Masselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Elena Speranza, Gian Paolo Zancan"⁽²⁾.

Ricorda l'avv. Gian Paolo Zancan, uno dei predetti difensori: *"Come venimmo scelti? Scelse la Corte d'Assise, tenendo conto di un gran numero di defezioni e tenendo conto anche di chi ebbe il coraggio. Io allora avevo l'incoscienza dei giovani - quindi non me ne faccio un gran merito perché i giovani sono incoscienti - ricordo però il coraggio di Vittorio Chiusano che era tra di noi il più esposto perché già allora era il legale della FIAT e quindi bersaglio*

elettivo più appetibile per le BR; eppure svolse il suo compito"⁽⁴⁾.

Ricorda l'avv. Antonio Foti, uno di quei difensori d'ufficio: *"Devono esserci state queste duecentodieci non dico defezioni ma risposte negative cioè di colleghi che avevano ritenuto, più o meno fondatamente, di chiedere di essere esonerati. Ricordo anche che alcuni hanno addotto motivi di ordine ideologico ritenendo incompatibile con le proprie convinzioni la funzione di difensore, seppure di ufficio, di un terrorista.*

Si prospettava una sorta di confinamento in un'aula bunker a tempo indeterminato sino all'esito del processo, quanto meno di primo grado; si prospettava anche la necessità di girare armati che era una grandissima seccatura, si prospettava la necessità di andare in giro 24 ore su 24 scortati e il problema scorta si riverberava inevitabilmente, anche negativamente, sui rapporti con un certo tipo di clientela che mal gradiva che il proprio difensore avesse a contatto di gomito, o quasi, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, non soltanto i latitanti che, ovviamente, dovevano avere una preoccupazione ben precisa ma anche, in genere, tutti quelli che vivono ai margini.

Passando in rassegna le ragioni che avrebbero potuto indurmi a chiedere l'esonero ne era rimasta una sola in piedi, la elementare fiffa che è connotazione di ogni essere umano non mi pareva, così, sul piano della dignità, dell'autostima e del rispetto di sé motivo sufficiente per chiedere l'esonero e quindi ho, mio malgrado, accettato, dico mio malgrado perché non era affatto piacevole la prospettiva"⁽⁷⁾.

Ricorda l'avv. Marcello Tardy: *"Grandissima dignità e coraggio furono mostrati da quei colleghi che, con rischi effettivi di essere colpiti nella persona, svolsero il loro mandato"*⁽⁵⁾.

Parole che esprimono il sostegno che nel Foro accompagnò chi si espose.

AVVOCATO
FULVIO CROCE
PRESIDENTE DELL'ORDINE
AVVOCATI E PROCURATORI DI TORINO
DAL 1968 AL 1977
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
NELLE BATTAGLIE DEL FORO ASSERTORE FERMO
DELLA GIUSTIZIA
PERCHÉ QUESTA RIPRENDESSE PACIFICO IMPERIO
AFFRONTÒ CONSAPEVOLE MORTE



_ L'avvocato Prof. Mauro Ronco



L'avvocato Fulvio Croce

Prosegue nel ricordo l'avv. Antonio Foti: *"Non fu affatto facile fronteggiare questi frangenti, ricevere per esempio minacce verbali all'interno dell'aula, a contatto di gomito con la gabbia degli imputati, e insulti; era ben difficile controllarsi o anche solo limitarsi a non rispondere; a volte era necessario rispondere ma in termini corretti e rispondere ufficialmente, non a tu per tu, accettando o la polemica o la colluttazione verbale perché la tentazione era fortissima per chi avesse un minimo di personalità e rispetto di sé intanto perché era un quid novi, una novità, assoluta dover fare ricorso a tutte le proprie risorse deontologiche per dare il meglio di sé in difesa di qualcuno che invece vuole accoppiarti; ecco è un carico che comunque determina delle vere e proprie crisi di identità"*⁽⁷⁾.

Ed aggiunge l'avv. Gian Paolo Zancan: *"Io venni nominato difensore d'ufficio di Mario Moretti, uno dei capi delle BR. Mi ricordo che do-*

po aver appena accettato il mandato d'ufficio, andando via a fianco della gabbia, Curcio mi disse, anche abbastanza sorridente, "caro avvocato, Moretti è latitante però non è tanto lontano da qui"⁽⁴⁾.

Ricostruisce il Prof. Avv. Mauro Ronco: *"Degno di nota fu il dibattito apertosi all'interno dell'avvocatura torinese sul significato della difesa tecnica nello Stato di diritto"*⁽²⁾.

Avv. Gian Paolo Zancan: *"All'Ordine degli Avvocati si svolsero lunghissime riunioni dei difensori d'ufficio sin verso le 4, le 5 del mattino: c'era chi diceva "noi dobbiamo soltanto garantire il processo" e chi riteneva che comunque il difensore non potesse essere dalla parte dello Stato soltanto ma dovesse tutelare l'assistito, quell'assistito che pur lo rifiutava, che pur lo minacciava, l'assistito che aveva ucciso il Presidente dell'Ordine.*

Alla fine in una di queste notturne sedute, devo dire, Chiusano inventò questa formula (che poi è contenuta

in tutti i libri di storia dell'Avvocatura, libri in cui si impara e si insegna il diritto di difesa) che era il ruolo del garante del rispetto del rito: il difensore che rimaneva presente non per prevaricare, non per annullare il ruolo dell'imputato ma rimaneva lì fermo per garantire che il processo non avesse né irregolarità sostanziali né irregolarità formali.

Alla fine, dopo queste notti insonni, la memoria finale venne scritta, tutti di intesa, dalla penna di Vittorio Chiusano (per me questo è il momento, il ricordo più commovente del processo) e venne letta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Gian Vittorio Gabri, che alla fine fece l'appello dei firmatari: non ricordo se il primo – che era Aldo Albanese – o forse il secondo o il terzo, fatto sta che ad uno ad uno ci alzammo in piedi e avemmo la perfetta percezione in quel momento che alzarsi in piedi era la sfida, insomma, non so come dirlo, ti mettevi in vista, in mostra. Ma il momento in cui, seppure per ultimo per dovere alfabetico, mi sono alzato in piedi non lo dimenticherò tutta la vita, credo che sia stato, mah, forse il più bel gesto che ho fatto in vita mia"⁽⁴⁾.

La vittoria dello Stato di diritto sulle Brigate Rosse fu ottenuta il 23 giugno 1978, alle ore 16,30, quando il Presidente della Corte d'Assise lesse il dispositivo della sentenza con cui furono inflitti oltre 200 anni di carcere.

Conclude il prof. avv. Mauro Ronco: *"La risposta coraggiosa dell'Avvocatura torinese pose le basi per la sconfitta del progetto insurrezionale. La preservazione della legalità che fu garantita da una classe forense, sostenuta dal fulgido esempio del suo Presidente, costituì la pietra miliare di un processo che evitò al nostro Paese di precipitare nel baratro della guerra"*⁽²⁾.

Afferma l'avv. Antonio Rossomando: *"Il ruolo dell'Avvocatura è quello, fra l'altro, di garantire l'Ordinamento. L'attività di difesa deve essere esercitata nel rispetto della fedeltà all'Ordinamento. Senza la difesa, senza la presenza della difesa, non si attua l'Ordinamento che trova origini, giu-*


stificazione storica, legittimità politica in quel patto sociale che è il cardine di ogni moderna democrazia e di uno Stato di diritto.

Per garantire l'Ordinamento e la sua attuazione, per dar vita allo svolgersi attraverso la Giurisdizione di uno dei momenti più alti dello Stato di Diritto, l'Avvocato deve rispettare i propri doveri che impongono piena autonomia e indipendenza nelle scelte difensive, evitando di assecondare intemeramente distorsivi anche del suo assistito⁽³⁾.

* * *

- 1) Angelo D'Orsi, allievo di Norberto Bobbio, già professore ordinario di storia del pensiero politico nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino
- 2) Prof. Avv. Mauro Ronco da *La Pazienza* n. 94/2007 e dall'intervista 17 maggio 2022
- 3) Avv. Antonio Rossomando da *La Pazienza* n. 94/2007 e dall'intervista 12 luglio 2022
- 4) Avv. Gian Paolo Zancan, componente del collegio difensivo nel processo alle BR, da "IL VALORE DELLA MEMORIA E DELL'ESEMPIO DEL PRESIDENTE FULVIO CROCE" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 28.04.2021 e dall'intervista 23 marzo 2022
- 5) Avv. Marcello Tardy da *La Pazienza* n. 94/2007 e dall'intervista 9 maggio 2022
- 6) Avv. Bruno Segre dal libro "Non mi sono mai arreso" ed. Il Punto, 2018 e dall'intervista 15 novembre 2021
- 7) Avv. Antonio Foti, componente del collegio difensivo nel processo alle BR, da "IL VALORE DELLA MEMORIA E DELL'ESEMPIO DEL PRESIDENTE FULVIO CROCE" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 28.04.2021 e dall'intervista 6 luglio 2022

_ L'avvocato Marcello Tardy



_ L'avvocato Antonio Foti



_ L'avvocato Gian Vittorio Gabri



LE GRANDI BATTAGLIE CIVILI

Non c'è praticamente battaglia civile del dopoguerra che non abbia visto gli avvocati, in forma associata o privata, quali protagonisti e promotori del cambiamento sociale.

Sotto questo profilo Torino ha sempre fatto la sua parte, di primo piano.

Tutti i decani intervistati hanno ricordato l'infaticabile attività di Bianca Guidetti Serra, vero motore dei Giuristi Democratici, in prima fila nella difesa dei diritti delle donne, dei lavoratori, degli ultimi, ma al contempo dell'ordine costituzionale.

È già stata infatti ricordata la sua partecipazione insieme a Maria Magnani Noja ed Elena Speranza, sole tre donne su venti avvocati, al collegio di difesa dei brigatisti rossi che avevano ucciso il Presidente Croce e disconoscevano il potere dello Stato a processarli.

Tra gli intervistati è noto il contributo dell'avv. Antonio Rossomando e dell'avv. Antonio Foti alla fondazione, negli anni '80, dell'Unione delle Camere Penali Italiane, promotrice dell'introduzione nella nostra Costituzione di quel baluardo di democrazia giuridica che è l'art. 111 sul Giusto processo.

Molte sono le testimonianze dirette di partecipazione degli avvocati torinesi ai progressi sociali.

Ricorda l'avv. Bruno Segre le sue battaglie sul divorzio: *"Sono orgoglioso di aver molto contribuito per il divorzio. Sono andato a Roma e ottenni che venisse abolita la tassa di registro sulle sentenze di divorzio. Poi sulle separazioni legali. Questo sono stato proprio io che ho preparato il disegno di legge"*.

E ancora sul diritto all'obiezione di coscienza: *"Io ero specializzato in diritto penale militare perché avevo cominciato nel '49 a difendere il primo obiettore di coscienza Pietro PINNA, e da allora ho fatto centinaia di processi davanti al tribunale militare. Conoscevo bene il diritto militare"*.

Così come la sua partecipazione ai primi movimenti pacifisti e fautori della politica della non-violenza: *"Ho conosciuto CAPITINI. Ho partecipato a congressi. Ho presentato alla galleria d'arte moderna il famoso film "non uccidere" che costò la denuncia di Giorgio La Pira. Un tipo incredibile, invasato che faceva discorsi e aveva presentato questo film che era proibito e l'hanno denunciato e poi è stato amnistiato"*.

LE DONNE NELL'AVVOCATURA TORINESE

Nell'avviarci alla conclusione di questo lavoro, sempre senza presunzioni esaustive, va fatta una riflessione su quello che è stato, in quegli anni, il ruolo dell'Avvocatura femminile torinese.

È noto come l'ingresso delle donne nelle professioni ed in particolare nel mondo giudiziario sia conquista recente.

Ed anche sotto questo aspetto Torino, il Piemonte, hanno fatto la storia perché qui nacque la prima donna avvocatessa del nostro paese, Lidia Poët.

Ne ha ricostruito la storia, sulle pagine di La Pazienza n. 116 del marzo 2013, l'avvocata Assunta Confente: *"Lidia Poët merita un posto d'onore nella emancipazione femminile italiana e in quella dell'avvocatura. Quella che sarà la prima donna avvocatessa d'Italia nasce il 16 agosto 1855, in una benestante e colta famiglia valdese in un piccolo borgo montano della Val Germanasca."*

Dopo aver conseguito il diploma, sfidando i costumi dell'epoca si iscrive, prima donna, alla facoltà di Giurisprudenza di Torino, laureandosi il 17 giugno 1881 a pieni voti con una tesi sul diritto di voto alle donne.

Svolto il praticantato supera in modo brillante l'esame di abilitazione alla professione forense e chiede l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. È la prima volta nella storia del Regno di Italia che una donna chiede tale iscrizione. E l'Ordine di Torino con una decisione storica, assunta a maggioranza, accoglie la sua domanda.

Il provvedimento desta scalpore e censure in tutta Italia e all'estero.

Lidia ha tutte le qualità per essere un grande avvocato: intelligente, studiosa, curiosa, caparbia, tenace, appassionata e coraggiosa. Ma tutte queste qualità nulla possono contro l'ottusità degli uomini di legge e la morale dominante dell'epoca⁽¹⁾.

Il procuratore Generale del Re impugnò l'iscrizione della Poët avanti alla Corte d'Appello che la revocò con una motivazione (alla cui lettura completa si rimanda per questioni di spazio) retrograda e maschilista, priva di vali-



_ Lidia Poët, prima Avvocata in Italia

de motivazioni ed argomentazioni giuridiche.

Continua l'avvocata Assunta Confente: *"le motivazioni della Corte d'Appello prima e della Corte di Cassazione poi si basavano esclusivamente su preconcetti e stereotipi nei confronti delle donne il cui ruolo doveva rimanere ristretto alla famiglia o comunque subalterno ad*

una realtà declinata al maschile.

Lidia Poët collabora per tutta la vita nello studio legale del fratello, Giovanni Enrico, scrivendo atti difensivi che non potevano essere da lei firmati, sostenendo tesi giuridiche che non potevano essere da lei esposte nelle aule dei tribunali.

Non esercita la professione direttamente ma continua a lottare viag-

giando in tutta Europa per sostenere gli ideali in cui crede: il voto e i diritti delle donne, la difesa delle persone più deboli, degli emarginati, dei minori, il recupero dei detenuti, dimostrando di avere delle idee di straordinaria originalità ed attualità⁽¹⁾.

Soltanto all'età di 65 anni Lidia Poët riuscì a coronare il suo sogno: a seguito dell'approvazione della legge n. 1126 del 1919 (che ammetteva le donne all'esercizio delle libere professioni) poté, finalmente, iscriversi all'Ordine degli Avvocati di Torino, prima donna italiana.

Morirà il 25 febbraio 1949 e la sua lapide la ricorda come "prima avvocatessa d'Italia".

"Dieci anni prima, nel 1939, a 84 anni la troviamo in prima fila ad assistere all'arringa di Lina Furlan, un'altra torinese, prima donna avvocato che difende in Corte d'Assise una giovane brutalizzata dal padre ed accusata di infanticidio. La lettura della sentenza di assoluzione sarà seguita da un caldo abbraccio, tutto al femminile⁽¹⁾.

Ed è quest'altra figura femminile, date le traversie di Lidia Poët, ad essere divenuta la prima donna a vestire la toga quando alle donne era impedito; fu la prima donna che all'inizio del secolo scorso poté esercitare in Italia la professione di avvocato penalista in un ambiente tutto al maschile

Era nata a Venezia nel 1903 e si era laureata, a pieni voti, alla facoltà di giurisprudenza di Torino nel 1926; si iscrisse all'Ordine degli Avvocati nel 1930, undici anni dopo l'approvazione in Parlamento della legge che garantiva, esplicitamente, l'accesso all'albo alle donne, la già sopra citata legge n. 1126 del 1919.

Fu la prima penalista italiana, diventata famosa per le arringhe intense e teatrali. *«Prima di me nessun tribunale aveva visto una donna, se non come imputata»,* disse di sé.

Pagò lo scotto di essere vissuta nel periodo fascista quando venne prepotentemente riproposto il modello della "donna domestica" dedita alla casa e alla famiglia; con la propaganda del regime non erano

tollerate le ingerenze femminili nei settori tipicamente maschili.

Il buio periodo della guerra la portò fuori Italia ove Lina Furlan fece ritorno soltanto nel 1950, riprendendo l'attività professionale, tornando a difendere soprattutto le donne emarginate dalla società.

Si spense nel 2000 nella sua città, a 97 anni.

Nel frattempo altre donne si erano laureate in giurisprudenza, poche e tenaci ma anche loro colpite dalla discriminazione.

Ma quale era la condizione dell'avvocatura femminile nel Foro torinese, nel periodo di cui abbiamo trattato poco sopra, negli anni '60 e '70? Erano molto poche ma ben inserite: il contesto torinese era pronto ad accoglierle.

È già stato ricordato, doverosamente, che alcune di loro (Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noya ed Elena Speranza) fecero parte del collegio dei difensori di ufficio al processo delle Brigate Rosse negli anni 1977 - 1978 dimostrando coraggio, serietà e senso del dovere al pari dei colleghi uomini.

Ricorda l'avv. Marcello Tardy: *"in quegli anni l'avvocatura femminile non era moltissimo rappresentata però aveva il suo spazio.*

Chi se l'era conquistato era sicuramente Bianca Guidetti Serra che avendo scelto un tipo di filone politico e rappresentativo di quegli interessi aveva una grossa visibilità. Era apprezzata, stimata e tutti le volevano bene.

Ricordo le colleghe Liliana Longhetto, Maria Magnani Noya che è arrivata ad essere sindaco di Torino, Romana Vigliani. Quest'ultima era un fulmine, meglio averla amica che nemica perché ti distruggeva. Ho una sua lettera dove dice: "i tuoi complimenti sono come le rose rosse del nostro tempo". C'era verso di loro un rispetto assoluto anche da parte della magistratura⁽²⁾.

Aggiunge l'avv. Mauro Ronco: *"Le donne erano poche però erano molto valorizzate. Romana Vigliani (che era appena deceduta al momento dell'intervista) aveva questo carat-*

tere esplosivo e anche molta forza. Sposava personalmente le cause dei propri assistiti e aveva anche un atteggiamento di forte condanna morale nei confronti dei comportamenti devianti, soprattutto verso le persone deboli. Era una persona piena di passione proprio.

Poi ricordo anche la Guidetti Serra che aveva una sua passione politica, sociale. Tutte persone di valore.

Poi c'era anche una persona che forse abbiamo dimenticato e che ha esercitato nel nostro Foro tanti anni che è stata Liliana Longhetto. Era esemplare nella sua diligenza e nella sua

energia nel sostenere le tesi dei propri assistiti. Faceva discussioni lunghe, approfondite che non lasciavano nulla all'improvvisazione. Probabilmente ispirata alla scuola di quei grandi maestri del diritto penale che avevamo a Torino, come Del Grosso. Era una cosa legata alla discussione sulle prove scritte che oggi si è un po' perduta. Oggi le prove scritte sono molte, allora invece l'attenzione sulle prove scritte era fondamentale e manifestava la bravura dell'avvocato. La Longhetto aveva imparato molto bene questo metodo dai suoi maestri, in particolare Del Grosso così come anche

_ L'avvocato Saverio Vegezzi, 2° Presidente dell'Ordine degli Avvocati





Zaccone che aveva questa medesima caratteristica.

Lei per anni è stata al centro del diritto penale torinese.

Poi c'erano anche altre donne, e non erano poche.

Adesso le donne sono anche pari come numero, anzi forse sono superiori degli uomini⁽³⁾.

Chiudiamo questo passaggio riportando un bellissimo pensiero dell'avv. Gian Paolo Zancan, espresso in occasione dell'intervista nella commemorazione del sacrificio del Presidente Fulvio Croce, che ben esprime lo spirito di paritetica colleganza tra gli avvocati uomini e le colleghe donne: *"Io avevo due passioni: una Croce (ma l'avevamo tutti nel Foro) e l'altra la Bianca Guidetti Serra: con quei due esempi lì bastava che io andassi dietro perché la strada era tracciata⁽⁴⁾.*

* * *

- 1) Avv. Assunta Confente da La Pazienza n. 116 del marzo 2013
- 2) Avv. Marcello Tardy dall'intervista 9 maggio 2022
- 3) Prof. Avv. Mauro Ronco dall'intervista 17 maggio 2022
- 4) Avv. Gian Paolo Zancan, componente del collegio difensivo nel processo alle BR, da "IL VALORE DELLA MEMORIA E DELL'ESEMPIO DEL PRESIDENTE FULVIO CROCE" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 28.04.2021

_ L'avvocata Bianca Guidetti Serra

_ L'avvocata Lina Furlan



IL RAPPORTO DI COLLEGANZA

Il rapporto tra colleghi del Foro, con tutti i suoi corollari deontologici, è un tema sul quale si sono molto soffermati tutti i decani intervistati.

Forse è il tema che nel corso degli anni ha visto, secondo gli intervistati, il cambiamento più radicale dovuto a molteplici fattori.

Primo fra tutti l'aumento esponenziale del numero degli avvocati, su cui i commenti sono stati unanimi e lapidari:

Avv. Bruno Segre: *"Allora di avvocati non ce n'erano tanti. Adesso sono tantissimi. Allora i penalisti erano poche decine e ognuno aveva la sua specializzazione";*

Avv. Marcello Tardy: *"Il numero è una morte perché se pensi che io sono entrato nel 1957, a novembre il 30, e il totale era 773, che non arrivavamo a mille. C'erano 30 penalisti e 600 civilisti e 2 amministrativisti. Questo numero ti consentiva di essere conosciuto da tutti, di conoscere pregi e difetti di tutti. Non ti aspetti novità da nessuno";*

Avv. Mauro Ronco: *"Poi un dato negativo al massimo è l'accrescimento del numero degli avvocati e questo irrimediabilmente ha reso anche i giudici meno attenti agli avvocati";*

Avv. Antonio Rossomando: *"Allora ci conoscevano tutti e quindi era più facile questa cosa. Oggi siamo tanti, un numero sterminato, nessuno si conosce";*

Avv. Antonio Foti: *"Uno dei problemi di noi avvocati è che, al contrario di quello che avviene in medicina in cui la legge impone le specializzazioni, per noi queste non sono necessarie. Com'è possibile che il sistema tolleri che non ci sia una specializ-*

zazione imposta per legge ai 250.000 e più avvocati che ci sono in Italia e si passi da penale a civile, dall'amministrativo al fiscale?

Molto interessante è l'accento che è stato posto sulla frequentazione tra colleghi, foriera di notevole arricchimento per l'avvocato, oggi molto diminuita:

Avv. Mauro Ronco: "Oggi la professione penalistica è molto decaduta per una serie di ragioni che sono legate in parte al fatto che non ci si frequenta più. Io imparavo ad affrontare le cause dagli altri avvocati, i più anziani. All'epoca in pretura si cominciava la mattinata con 10-15 avvocati, poi si arrivava fino al pomeriggio ascoltando gli altri e formandosi";

Avv. Marcello Tardy: "Io ho sempre considerato i colleghi come una linfa meravigliosa del corpo dell'avvocato. Il peggiore, il migliore, da chi sta in alto a chi sta in basso. Io ho sempre imparato qualcosa umanamente".

Anche i rapporti tra le generazioni appaiono oggi molto diversi dal passato:

Avv. Mauro Ronco: "Devo dire che gli avvocati anziani avevano un notevole rispetto verso gli avvocati giovani e la stessa cosa era per i giovani verso gli avvocati anziani. C'era una condivisione maggiore. Se l'avvocato anzia-

no riteneva buono l'intervento di un avvocato giovane era prodigo di complimenti nei suoi confronti. Tante erano le valutazioni positive che faceva."

Avv. Antonio Rossomando: "I rapporti con gli avvocati anziani erano duri e difficili, fatti di attese, di preoccupazione di essere giudicato. Aveva un ruolo l'avvocato anziano e lo manteneva. C'era un rispetto nei confronti degli avvocati anziani sia nella forma che nella sostanza; Chi andava a fare il tirocinio era preoccupato perché l'avvocato anziano era molto esigente nella preparazione tecnica o anche nel modo di comportarsi. Dopo processi con molti imputati, gli avvocati anziani parlando fra di loro si raccontavano chi era stato bravo e chi no. E c'era molta preoccupazione da parte dei giovani di questo giudizio, di andare bene. Perché il giudizio correva".


Ma forse il tema del rispetto è un tema che investe tutti i rapporti sociali, non solo quelli tra generazioni:

Avv. Antonio Foti: "Diciamo che c'era un maggior rispetto tra colleghi anzitutto, poi tra colleghi e magistrati e poi tra colleghi e rappresentanti di altri settori dell'amministrazione della giustizia a cominciare per esempio dalla Polizia Penitenziaria, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e quant'altro.

Oggi succede per un verso che ci sia un eccesso di confidenza, errore grave sia quando è concessa sia quando si riceve questa stessa confidenza, salvo poi annaspire quando si tratta di onorare la professione sul piano anche deontologico".

E proprio il piano deontologico, oltre che dall'avv. Antonio Foti, è stato oggetto di altre considerazioni:

Avv. Marcello Tardy: "Allora non c'erano codici di Deontologia, si procedeva in base alla consuetudine, alla giurisprudenza dei Consigli e del Consiglio. Oggi nessuno sa di deontologia. Una volta imparavamo sul tavolone. Vedevamo quello che faceva Tortonese, Del Grosso, Croce. Oggi c'è il codice e non sanno niente. Io ho fatto il presidente della commissione d'esame: ho cercato di aiutare una candidata che sapeva quasi niente e le ho chiesto: "senta, mi dica almeno chi è il suo presidente del Consiglio dell'Ordine" e lei non lo sapeva. Vanno a tentoni eppure c'è il codice. Perché? Non ci mettono la passione. Noi l'idea di sfigurare di fronte a uno di quelli lì era tremenda. È cambiato. Per quello che ho visto nel corso del tempo è cambiato tutto. Non in meglio o in peggio. È cambiato in generale".



IL RAPPORTO CON LA MAGISTRATURA

Inevitabilmente, così come nel tempo si sono modificati i rapporti tra i colleghi, si è modificato anche quello con la Magistratura.

Avv. Mauro Ronco: *“I magistrati avevano grande rispetto verso la professione degli avvocati, cosa che oggi non è. Il magistrato crede di sapere già tutto del processo. Non è motivo di presunzione, è che ha già visto tutto e quindi ragiona pensando: “ma che apporto mi può dare l’avvocato?”. Un atteggiamento legato al mutamento del rito perché il magistrato ha già visto tutto, seguito tutti gli atti del processo in ogni sua fase”;*

avv. Antonio Foti: *“Quando morì Croce, io avevo fatto la guardia d’onore alla salma che era nell’aula che poi divenne aula Croce. Bisognava stare quattro ore immobili. A me è capitato un turno con Casalbore. Ricordo che all’epoca molti magistrati si offrono di fare le guardie d’onore. Vi era un rapporto diverso tra magistrati e avvocati, di stima reciproca anche quando poi ci si prendeva per la pelle in aula”;*

avv. Marcello Tardy: *“Noi trattavamo loro come conoscenti, come persone che lavoravano allo stesso banco. Non c’era quella spocchia che mi pare esserci oggi. Che ci considerano come quello che è lì a turbare perché se loro potessero fare le sentenze da soli sarebbero meravigliose. Oggi sono coinvolti in una presa di posizione per cui la colpa del mal governo della giustizia è solo degli avvocati che tirano le cose per le lunghe con le eccezioni, che proteggono i delinquenti. Il rapporto di una volta era di rispetto, tranquillo e di considerazione. Io mi ricordo sempre Iannibelli padre, che era il presidente della terza sezione penale, che mi aveva detto una volta che il momento più bello del processo era quando un difensore si alzava per parlare. Aveva una forte ammirazione anche nei confronti della tesi più strampalata a difesa dell’assistito. Un rispetto che oggi non c’è più.*

Ancora, l’avv. Mauro Ronco svolge una interessante considerazione sulla magistratura requirente: “L’investigazione ha poi fatto dei passi da gigante. Il valore probatorio di allora era altamente impreciso rispetto ad ora e quindi si poteva discutere di tutto. Oggi l’attendibilità delle prove è maggiore e quindi se ne può discutere meno. L’imputato di oggi si presenta nudo rispetto ad una volta perché le prove sono più scarnificatrici, nel senso che la prova tecnica, pensiamo alle intercettazioni per non parlare del DNA, è così forte che è più difficile attaccarla attraverso la mera dialettica, che risulta quindi molto indebolita. Anche per questo i Pubblici Ministeri hanno preso un valore immenso rispetto agli avvocati. E poi c’è questo moralismo ormai non più latente dei Giudici e dei P.M. che si esibiscono sempre più in osservazioni di tipo morale. Una volta erano più restii a dare queste qualificazioni ai comportamenti”.

GLI ANEDDOTI

Nel corso delle interviste ai decani del Foro molti sono stati gli aneddoti divertenti ma anche indicativi del contesto e “dell’aria che si respirava” nel passato del nostro Foro.

Ne riporteremo solo alcuni, non per indulgere in facile nostalgia ma utili per comprendere l’evoluzione dei rapporti tra colleghi e della considerazione che la categoria aveva verso sé stessa e verso la società.

Che l’avvocato sia uno spirito libero per natura è cosa nota. Meno scontato è che tale libertà la si manifesti anche con gesti che possono mettere in difficoltà la carriera stessa dell’avvocato.

Ad esempio indicativa è la scelta, in relazione al contesto storico, della tesi di laurea dell’avv. Bruno Segre: *“Mi sono laureato il 10 giugno 1940, con Luigi Einaudi, su un autore francese, Benjamin Constant, fondatore del liberalismo. Questo proprio quando iniziò la guerra. Fu una bella sfida”.*

Più chiara di così pertanto non poteva essere la posizione, o meglio l’opposizione al regime politico dell’epoca sia del laureando sia del docente che gli concesse e lo consigliò su quella tesi di laurea.

L’avv. Marcello Tardy ci ha invece raccontato episodi che ci portano a riflettere sul costume degli anni passati che pervadeva le decisioni dei componenti del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino: *“Venni eletto al Consiglio dell’Ordine quando era presidente l’Avv. Croce. Alla prima riunione di Consiglio Croce fece presente che un ex consigliere che non era più partecipe, aveva dei grossi problemi di salute ma soprattutto finanziari, e disse: “Bisogna che lo aiutiamo”. Mi pare che mettemmo cinquantamila lire per ogni consigliere. E poi Croce disse, per non spaventare i nuovi eletti (io e un altro consigliere): “vi devo dire che non capita tutte le volte una cosa del genere, perché sennò voi subito date le di-*

missioni". *Mi pare che raccogliemmo settecentocinquantamila lire. Ma lui ne aveva bisogno, era proprio mal-messo. Dopo poco poi morì perché aveva un cancro ai polmoni. Questa fu la prima cosa che incontrai al Consiglio".*

Oggi una associazione che porta proprio il nome dell'Avv. Fulvio Croce è deputata, come sua principale funzione, ad intervenire nei casi di difficoltà economica degli avvocati e delle loro famiglie. In allora invece fu lo stesso Presidente e i singoli Consiglieri che attinsero alle proprie risorse personali al fine di intervenire in favore del collega. Nessuno obiettò nulla, nessuno divulgò all'esterno la questione. Generosità, pragmatismo e discrezione erano principi connaturati all'agire del Foro torinese.

Tutti gli intervistati ci hanno poi parlato dell'avv. Cristoforo FIASCONARO, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1948 sino al 1966, personaggio davvero particolare.

Avv. Antonio Rossomando: *"Non so se vi hanno parlato di Fiasconaro... Lunga barba, colletto bianco, duro, scarpe alte e fiocco, una figura unica, difensore dei suoi avvocati. Era molto severo con gli avvocati, non aveva preoccupazioni a mettersi in contrasto con un magistrato per difendere l'autonomia dell'avvocato, nello stesso tempo però esigeva dagli avvocati un rispetto profondo nei confronti degli avvocati più anziani. Era un uomo coraggioso nell'affrontare chiunque, soprattutto le autorità che avevano invaso il campo dell'avvocatura o che avevano preso di mira un avvocato con qualche rimprovero. Lui non ci pensava due volte ad andare dal magistrato a dire ciò che pensava. Anche durante il fascismo, periodo nero, lui difendeva la libertà dell'avvocato, anche se non era facile";*


avv. Marcello Tardy: *"Fiasconaro, il terribile avvocato Fiasconaro, il quale aveva per me una particolare benevolenza...";*

avv. Antonio Foti: *"Ricordo Fiasconaro, personaggio particola-*

re... Fiasconaro era capace di difendere la categoria anche solo con il tono, qualunque magistrato avesse in aula in sua presenza trattato male un giovane avvocato. Lui non guardava in faccia nessuno. In compenso quando è mancato hanno trovato un disordine assoluto nel suo studio tra cui assegni non incassati sparsi in mezzo ai libri come segnalibro... era un personaggio sui generis Fiasconaro".

Ancora, l'avv. Marcello Tardy ci racconta un episodio sul quale val bene la pena di riflettere: *"Voi pensate questo: si aprirono i procedimenti disciplinari per tutti colleghi che avevano fatto mettere in grassetto sulla guida telefonica il loro nome. Era un accaparramento di clientela ed era una tragedia perché c'erano fior di avvocati, anche se fortunatamente nessuno del consiglio. Allora Croce li convocava e cercava di far togliere questa roba".*

Quanta differenza con alcune pubblicazioni social odierne. O no?



IL FUTURO

Quali i messaggi ai giovani dei decani del nostro Foro? Cosa dovrebbe fare oggi un giovane che si affaccia all'avvocatura?

Avv. Mauro Ronco: *“Dovrebbe dedicarsi molto allo studio delle premesse filosofiche del diritto penale e poi della procedura penale. Se non si ha passione innanzitutto non ci si può avvicinare alla professione.*

La procedura penale deve essere studiata a fondo come strumento fondamentale. E poi la fiducia nel fatto che il ruolo dell'avvocato è un ruolo fondamentale, molto importante, soprattutto nella società contemporanea dove la libertà della persona in modo subdolo può essere sempre più limitata. La posizione dell'avvocato oggi è più importante di una volta perché bisogna ripristinare al massimo la tutela della persona dal potere del Pubblico Ministero che è sempre più invadente. L'avvocato, sempre più, deve limitare il potere e proteggere le persone accusate facendo emergere la verità del proprio assistito”;

Avv. Bruno Segre: *“Studiare, studiare, studiare. Seguire le cronache dai giornali. Ritagliare articoli e leggerli al momento opportuno. Mantenere sempre buoni rapporti con i colleghi e con i magistrati. Rispettare le regole deontologiche”;*

Avv. Gian Paolo Zancan: *“Il solito banalissimo consiglio: avere passione. È un mestiere molto bello ma terribilmente difficile. Ancora adesso la scelta tra abbreviato e non abbreviato è terribile, se la sbagli ricade tutto su di te. Ora è anche più duro di un tempo, per questo la passione è necessaria”;*


Avv. Antonio Rossomando: *“Le persone affidano all'avvocato i propri diritti, per cui siate consapevoli e responsabili del ruolo che vi è affidato. E proteggerlo. L'avvocato deve reagire agli attacchi e difendere la sua personalità e quella dell'avvocatura. Noi abbiamo il diritto alla parola ed è uno dei pochi diritti ampi che abbiamo. Abbiamo il diritto a discutere le posizioni. Quando vengono aggrediti i diritti del difensore non c'è pace che tenga. Si deve reagire e difendere la dignità dell'avvocato”;*

Avv. Antonio Foti: *“Diceva mia madre che chi tende alla perfezione si assicura solo la sufficienza e il guaio è che tutti tendono al massimo alla sufficienza e sono sempre insufficienti. Quindi studiate, abbiate passione e soprattutto siate “persone perbene”, perché una persona perbene sa quello che deve fare in quanto elegge il dovere a formula quotidiana da applicare, senza necessità che ne derivi per forza un guadagno dal punto di vista finanziario”.*

Abbiamo concluso questa nostra “cavalcata” sulla storia dell'avvocatura torinese.

Se vi è sembrata lunga, sappiate che questo resoconto è il più breve possibile a confronto dell'opera, incessante e coraggiosa, degli Avvocati del nostro Foro a difesa della Libertà e della Giustizia.

Siatene memori, degni e, ancora una volta, buon lavoro ragazzi!



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

_ I cinque Presidenti - da sinistra: Avv. Gian Paolo Zancan, Avv. Gian Vittorio Gabri,





